

Anno scolastico 2018/2019

SCHEDE INFORMATIVE PER CONOSCERE, SAPERNE DI PIÙ E DIFENDERE LA QUALITÀ DELLA SCUOLA PUBBLICA



 flccgil  FLCCGIL

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL FASCICOLO:

Americo Campanari
Gigi Caramia
Gianni Carlini
Armando Catalano
Stefania Chiodi
Corrado Colangelo
Massimiliano De Conca
Roberta Fanfarillo
Anna Fedeli
Maria Grazia Frilli
Massimo Mari
Raffaele Miglietta
Maristella Mortellaro
Manuela Pascarella
Anna Maria Santoro
Giovanna Zunino

IN REDAZIONE: Fabio Mancini

EDITING: a cura di Anna Villari

Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 10 settembre 2018

“Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola “formativa” immediatamente disinteressata. La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come “democratica”, mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali. [...] Il carattere sociale della scuola è dato dal fatto che ogni strato sociale ha un proprio tipo di scuola destinato a perpetuare in quello strato una determinata funzione tradizionale. Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare-media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige. Il moltiplicarsi di tipi di scuole professionali tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in esse, tende anche a creare nuove stratificazioni interne, ecco che nasce l’impressione della tendenza democratica. [...] Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni “cittadino” può diventare “governante” e che la società lo pone sia pure astrattamente nelle condizioni generali di poterlo diventare [...]”.

Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII] voce 55, "Il principio educativo nella scuola elementare e media".

Schede informative per conoscere, saperne di più e difendere la qualità della scuola pubblica

Anno scolastico 2018/2019

INDICE

| | |
|--|----|
| Presentazione | 6 |
| Capitolo 1. Gli ordinamenti del sistema educativo | 8 |
| 1.1 Il primo ciclo | 8 |
| 1.1.1 La scuola dell'infanzia | 8 |
| Approfondimento: <i>RAV (Rapporto di Autovalutazione) infanzia</i> | 10 |
| 1.1.2 La scuola primaria | 11 |
| 1.1.3 La scuola secondaria di primo grado..... | 13 |
| 1.1.4 La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo | 15 |
| 1.1.5 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo | 18 |
| 1.1.6 Prove INVALSI nel I ciclo | 21 |
| 1.2 Il secondo ciclo | 24 |
| 1.2.1 La scuola secondaria di secondo grado..... | 24 |
| 1.2.1.1 DLgs 61/17 e il riordino degli istituti professionali (A.s. 2018/2019: classi prime) | 24 |
| 1.2.1.2 Istituti professionali (classi dalle seconde alle quinte), istituti tecnici, Licei | 27 |
| 1.2.2 Esami di Stato e prove INVALSI al termine della scuola secondaria di secondo grado..... | 33 |
| Approfondimento: abrogazioni e cessazioni di efficacia delle norme contenute nel DLgs 62/17 a decorrere dal 1° settembre 2017..... | 36 |
| Approfondimento: abrogazioni e cessazioni di efficacia delle norme contenute nel DLgs 62/17 a decorrere dal 1° settembre 2018..... | 37 |
| 1.2.3 Alternanza scuola-lavoro..... | 38 |
| 1.2.4 Il Sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale..... | 41 |
| 1.2.5 Istruzione degli adulti..... | 44 |
| Capitolo 2. Approfondimenti tematici | 46 |
| 2.1 Politiche dell'inclusione | 46 |
| 2.2 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole | 50 |
| 2.3 Il sistema di reclutamento dei docenti tra vecchie e nuove regole..... | 52 |
| 2.4 Le nuove classi di concorso, la concorrenza sullo stesso insegnamento | 53 |
| 2.5 La formazione dei docenti e la legge 107/15..... | 54 |
| 2.6 Anno di formazione e prova..... | 58 |
| 2.7 Personale educativo | 61 |

| | |
|--|----|
| 2.8 Personale ATA: novità e punti di attenzione su avvio a.s. 2018/2019 | 62 |
| 2.9 Fondi Europei 2014-2020 | 64 |
| 2.10 Piano Nazionale Scuola Digitale..... | 67 |
| 2.11 Obbligo vaccinale nelle scuole..... | 69 |
| 2.12 Il lavoro nella scuola: alcuni punti di attenzione | 70 |
| 2.13 Regionalismo differenziato con ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Una riforma che non deve passare..... | 75 |
| Capitolo 3. Strumenti di lavoro | 77 |
| 3.1 Mappa dei poteri..... | 77 |
| 3.2 Norme attuative delle deleghe della legge 107/15: lo stato dell'arte | 78 |

Scarica il fascicolo in formato .pdf: www.flcgil.it/@3948463

Presentazione

Care colleghe e cari colleghi,

l'anno scolastico che si sta avviando si apre all'insegna dell'incertezza e con tanti problemi irrisolti. Certamente registriamo qualche positiva novità rispetto a quanto accaduto nel recente passato: il rinnovo dopo oltre dieci anni del contratto collettivo nazionale nel contesto del comparto "Istruzione e Ricerca", la cancellazione per via contrattuale, a cui si spera seguirà quella per via legislativa, della cosiddetta "chiamata diretta", l'obbligo di contrattare le risorse del bonus, ecc.

Tuttavia in queste settimane abbiamo assistito a un proliferare di interviste, annunci del nuovo Ministro dell'Istruzione, spesso con affermazioni incoerenti fra di loro, a cui al momento non stanno corrispondendo scelte effettive. La conseguenza è inevitabile: nessuno dei problemi che rendono spesso difficile l'avvio dell'anno scolastico è stato affrontato né, tanto meno, risolto. Pensiamo alle cifre autorizzate sulle nuove assunzioni del personale docente, alle quali corrisponde un impatto nella realtà assai più modesto per mancanza di aspiranti, alla consueta forbice tra organico di fatto e organico di diritto che continua a essere assunto come elemento strutturale della dotazione organica delle scuole, alla mancanza in molte scuole di dirigenti scolastici e/o DSGA che ha reso ordinario l'istituto della reggenza, al personale ATA stretto tra un organico largamente insufficiente e carichi di lavoro e di responsabilità aumentati a dismisura, allo stato dell'edilizia scolastica che continua a essere in molti territori disastrosa. L'elenco delle criticità potrebbe continuare a lungo.

Per la FLC CGIL è necessario cambiare rotta e mettere al centro delle priorità del Paese l'istruzione e la formazione, forti di un disegno strategico che abbia tra le sue finalità l'elevamento dell'obbligo scolastico a 18 anni. Per fare questo occorre stanziare cospicue risorse finalizzate, da un lato, a retribuire meglio chi con dedizione e competenza, tra mille difficoltà, ha garantito la funzionalità dell'intero sistema educativo e una istruzione e formazione di qualità alle nostre ragazze e a nostri ragazzi, e dall'altro, ad attivare processi di qualificazione dell'intero sistema come il ripristino e l'allargamento del tempo pieno e del tempo prolungato, la generalizzazione della scuola dell'infanzia, la restituzione di quanto perso in termini di

laboratori e curricolo a causa del riordino della Gelmini, l'effettiva gratuità dei percorsi scolastici, il superamento della precarietà quale elemento strutturale anche per la realizzazione dell'ordinaria offerta formativa.

Abbiamo una nostra idea di Scuola, democratica e partecipativa, una scuola fatta di investimenti sulle strutture e sulle persone, sugli edifici e sulle professionalità, la nostra "Scuola che verrà": una scuola fatta di valori, di punti di arrivo e di partenza, quella che abbiamo sintetizzato nel dossier presentato al Ministro dell'Istruzione per l'avvio dell'anno scolastico.

Il primo banco di prova sarà la prossima legge di bilancio, a partire dallo stanziamento delle risorse necessarie al rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021. Lì misureremo non solo la coerenza tra annunci e fatti concreti, ma, soprattutto, se effettivamente gli investimenti nei sistemi della conoscenza saranno una delle priorità strategiche del nuovo governo.

La FLC CGIL continuerà a battersi con determinazione per ribadire la centralità della scuola e del diritto all'istruzione come garantito dalla nostra Costituzione e per contribuire a disegnare un futuro diverso per il nostro Paese, mettendo in campo sia una serie di elaborazioni e proposte sia forti azioni di mobilitazione.

In tale prospettiva, questo fascicolo vuole essere uno strumento di lavoro per aiutare ad operare in modo documentato, nella consapevolezza che in questi anni difficili la scuola italiana ha potuto contare solo sulle professionalità alte di tutto il personale e sulla sua profonda coscienza civile.

La FLC CGIL sarà al vostro fianco, come sempre.

Buon lavoro a tutte e a tutti.

Francesco Sinopoli
Segretario generale FLC CGIL

Capitolo 1. Gli ordinamenti del sistema educativo

1.1 Il primo ciclo

1.1.1 La scuola dell'infanzia

La situazione attuale

La scuola dell'infanzia, nonostante i provvedimenti di legge negativi che si sono succeduti dal 2008 - **l'aumento degli alunni per classe, l'ingresso degli alunni anticipatori, il blocco degli organici, la mancata sostituzione dei docenti nel primo giorno di assenza** - continua ad essere il primo e significativo segmento degli Ordinamenti della scuola italiana.

Ma anche per quest'anno scolastico, i mancati investimenti non ne favoriranno la generalizzazione, rischiando di comprometterne la strategia educativa e la funzione sociale.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono optare per un tempo scuola ridotto al solo orario antimeridiano per 25 ore settimanali. L'inserimento dei bambini nelle sezioni avviene in base ai modelli di funzionamento orario offerti dalla scuola, tenuto conto dell'organizzazione delle attività educative. Tutti gli orari di funzionamento includono la quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Frequenza della scuola dell'infanzia:

1. bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
2. bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatori).

I bambini anticipatori hanno diritto a vivere l'esperienza scolastica in un contesto logistico e organizzativo adeguato, per cui la loro accoglienza rimane subordinata a:

- disponibilità di posti;
- esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonee per funzionalità e agibilità in grado di rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

Le novità

La scuola dell'infanzia, fino allo scorso anno, non ha potuto usufruire **dei posti di potenziamento** (e quindi disporre di un vero organico dell'autonomia), come invece è stato possibile per agli altri ordini di scuola.

Infatti, la [legge 107 del 2015](#) non lo aveva previsto; tuttavia la necessità di un organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia era un'esigenza così pressante che lo stesso [DLgs 65/17](#) attuativo della legge 107/15 ha dovuto recepirlo.

Per l'anno scolastico 2018/2019 il MIUR, grazie ad una pressante azione sindacale, ha finalmente assegnato un contingente di 800 posti di potenziamento alla scuola dell'infanzia, un numero esiguo che non risponde alle effettive necessità delle istituzioni, ma che può essere impiegato per fronteggiare le prime difficoltà: **garantire il tempo scuola di 8 ore, la compresenza, il lavoro sui campi di esperienze per piccoli gruppi, affrontare il fenomeno degli anticipi attraverso le sezioni primavera.**

Le nostre valutazioni

Con la pubblicazione nel 2017 del Decreto legislativo 65 sul sistema integrato 0-6, ci saremmo aspettati una valorizzazione in termini di dotazione organica per la scuola dell'infanzia, per realizzarne la generalizzazione ed eliminare ovunque le liste d'attesa e nello stesso tempo effettuare un investimento educativo e formativo anche sul segmento 0-3 come avvio all'ingresso nel sistema Istruzione, che consentirebbe di superare le disuguaglianze diffuse su tutto il territorio nazionale.

Le vicende dei decreti attuativi non sono andate in questo senso. Il nido rimane limitato solo a una parte delle bambine e dei bambini del Paese, le **sezioni primavera** non hanno avuto il riconoscimento attribuito dal Decreto legislativo 65 di presidio contro gli anticipi, la scuola dell'infanzia, nonostante i posti di potenziamento, rimane alle prese con i problemi che abbiamo elencato.

La FLC CGIL ritiene che il sistema può decollare solo **dando il concreto riconoscimento** alla scuola dell'infanzia italiana, assegnando allo 0-3 regole certe, insieme alla necessaria funzione di formazione e di educazione, estendendo a tutto il sistema, in modo armonico, gli effetti della legge 62/00 sulla parità scolastica.

Molti anni prima del Decreto 65 la FLC CGIL ha lanciato una "**vertenza infanzia**", nella consapevolezza che questo segmento del sistema di istruzione è fondamentale per la vita delle persone e per lo sviluppo del Paese. La proposta, contenuta nel "Piano del lavoro" della CGIL, di un percorso di scolarità obbligatoria che vada dai 3 ai 18 anni sarebbe la naturale conseguenza delle elaborazioni che la FLC CGIL ha messo in campo negli ultimi 10 anni.

Il testo delle Indicazioni nazionali del 2012, quest'anno confermato e ampliato negli obiettivi, afferma e propone una serie di operazioni che richiedono adeguate condizioni organizzative, a partire dal **tempo scuola** e dalle carenze nei servizi di trasporto e mensa. Sono inammissibili le riduzioni orarie, la frammentarietà, l'emergenzialità, che continuano a caratterizzare la quotidianità delle scuole, soprattutto al Sud, compromettendo nello stesso tempo l'unitarietà del progetto educativo, la modularità, la contitolarità, l'opportunità educativa dei tempi distesi di apprendimento

Per la FLC CGIL gli interventi prioritari sono:

1. generalizzare la scuola dell'infanzia, eliminando le liste di attesa nella scuola pubblica ed estendendo ovunque il modello pedagogico delle 8 ore;
2. promuovere una seria riflessione e sull'**obbligatorietà di tutta la scuola dell'infanzia**, nell'idea di un percorso di istruzione dalla nascita e per tutto l'arco della vita;
3. **promuovere un'intesa nazionale con tutti gli attori istituzionali interessati**, stato, regioni e comuni, e con le parti sociali, per superare la frammentazione territoriale, mettere in campo sinergie, garantire risorse aggiuntive finalizzate a consolidare, estendendo così la qualità del nostro sistema di istruzione, il costituendo sistema 0-6.

Indicazioni alle scuole

È necessario:

1. **mantenere il modello organizzativo delle 8 ore**, utilizzando anche i posti di potenziamento per le presenze e senza distrarre l'organico dell'autonomia per le supplenze;
2. predisporre negli istituti comprensivi i **progetti di continuità** che valorizzino il lavoro della scuola dell'infanzia nella costruzione dei curricoli verticali;
3. avviare progetti di **continuità con i nidi** presenti nel territorio, anche favorendo iniziative comuni di formazione del personale di entrambi i segmenti del sistema 0-6;

4. **supportare**, in sede di contrattazione di istituto, le esigenze di tutto il personale della scuola dell'infanzia e quindi anche del personale ATA, affinché emerga il valore di ciascuna professionalità rispetto alla realizzazione del progetto pedagogico, nella costruzione di una Comunità educante con la scuola primaria e secondaria di secondo grado.

Approfondimento: RAV (Rapporto di Autovalutazione) infanzia

Il tema della valutazione nella scuola dell'infanzia rappresenta per la FLC CGIL un significativo punto di attenzione per far luce sulle specificità della scuola dell'infanzia, sulla sua identità e sul suo ruolo all'interno degli istituti comprensivi.

L'argomento sarà oggetto di un nostro successivo approfondimento. Intanto va ricordato che gli Orientamenti del '91 riguardo alla valutazione si esprimono in termini inequivocabili, assegnandole un ruolo pedagogico finalizzato alla riprogettazione e al miglioramento.

Dagli Orientamenti 91 ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, tuttavia alcune questioni sono rimaste ferme. Le Indicazioni Nazionali del 2012 infatti affermano "l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità" e precisano: "Analogamente, per l'istituzione scolastica, le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa".

La FLC CGIL, partendo proprio da quanto affermato nelle Indicazioni Nazionali 2012, ha seguito tutta la vicenda del RAV, dedicato inizialmente solo al primo ciclo d'istruzione, all'interno del quale la scuola dell'infanzia veniva invitata a "sentirsene parte", senza chiederne un coinvolgimento attivo e sistematico.

In occasione delle nostre numerose iniziative è emersa già dal 2015 l'esigenza dei docenti della scuola dell'infanzia di essere invece parte attiva nei processi di valutazione messi in atto dall'istituto comprensivo per poter consegnare in maniera ufficiale agli altri due ordini di scuola il risultato delle strategie educativo didattiche messe in atto soprattutto ai fini di potenziare la continuità.

Da una consultazione condotta dall'INVALSI presso le scuole dell'infanzia, inoltre, sembra emerga che gli insegnanti consultati reputino il RAV INFANZIA uno strumento utile.

In questa fase, infatti, l'INVALSI è impegnato a validare lo strumento del RAV infanzia e lo farà con 500 scuole campione che sono state individuate con la procedura del sorteggio.

Come tutti gli strumenti, anche l'efficacia del RAV infanzia dipenderà dal modo con cui viene utilizzato e messo in pratica. Anche un uso limitato alla compilazione come un qualsiasi adempimento burocratico, risulterebbe controproducente, creando inutili appesantimenti e vanificando la possibilità di avviare percorsi di riflessione finalizzati a migliorare la consapevolezza del ruolo professionale.

1.1.2 La scuola primaria

La situazione attuale

Con il [DPR 89 del 2009](#) è iniziato lo **smantellamento del tempo pieno e dei moduli** a 30 ore, con l'introduzione del modello delle 27 ore come parametro di riferimento per il calcolo dell'organico.

Nella circolare del MIUR sugli organici del marzo 2018 anche per il prossimo anno scolastico è confermato il modello orario ordinario a 27 ore settimanali come parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti alle scuole. Le eventuali risorse organiche eccedenti vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto e per assicurare agli alunni la continuità dell'orario delle lezioni come nel precedente anno scolastico.

Il modello del tempo pieno rimane solamente nella consistenza numerica già assegnata negli anni precedenti, ma con difficoltà crescenti per rispettare il modello delle 40 ore più la compresenza o del modulo a 30 ore settimanali.

Per quanto riguarda **l'insegnamento della lingua inglese**, sono confermati i criteri già in vigore.

Il docente titolare di posto comune, in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese, è tenuto a operare "anche" per la lingua inglese, ma sullo stesso numero di classi previste per tutti gli altri docenti, secondo i criteri di utilizzo definiti dal Collegio dei docenti, e mai in altre classi "solo" per la lingua inglese.

Il docente specialista opera nelle classi *solo* per l'insegnamento della lingua inglese, salvo diverse disposizioni progettuali del Collegio dei docenti.

Dall'anno scolastico 2015/2016 sono assegnati alle scuole primarie **posti di potenziamento** che hanno lo scopo di arricchire i percorsi scolastici, anche recuperando spazi di tempo scuola.

Le nostre valutazioni

I tagli effettuati dalla ministra Gelmini alla scuola primaria non sono mai stati recuperati dai ministri che l'hanno succeduta. Il risultato è il **processo di secondarizzazione** a cui questo segmento di scuola è sottoposto per la mancanza di organico adeguato alla didattica per ambiti. Infatti nelle scuole si riscontrano: **docenti con orari spezzati** e distribuiti tra un numero esorbitante di classi; ore di compresenza prosciugate per far fronte alle richieste di tempo scuola delle famiglie o peggio ancora per effettuare le sostituzioni dei colleghi assenti, assenza di trasversalità didattica per mancanza di spazi orari.

Sempre più le scuole rischiano di trovarsi schiacciate tra il tentativo di rispondere comunque alle richieste delle famiglie e lo sforzo di salvare l'unitarietà e la qualità del progetto educativo e didattico.

I tagli pesanti al **personale ATA** hanno effetti sempre più gravi in quest'ordine di scuola: un aumento considerevole dei carichi di lavoro del personale in servizio, scuole meno sicure per la riduzione del personale per la vigilanza, senza dimenticare i molti casi di scuole costrette a ridimensionare l'offerta formativa o a rinunciare al suo ampliamento proprio per mancanza di personale ATA.

Il **disagio diffuso** induce i collegi dei docenti a optare per modelli orari ridotti. Il rischio in agguato è che l'impossibilità di continuare a garantire orari prolungati corroda lo storico e tradizionale legame tra le famiglie e la scuola primaria. D'altronde sono oramai esauriti anche i margini per tentare di sopperire ai **guasti provocati dalla dissennata politica dei tagli**, attraverso equilibrismi organizzativi e rinunce a prerogative contrattuali. Paradossalmente, in questo quadro, anche la generosità del volontariato rischia di produrre danni, perché maschera la vera portata dei guasti causati da decisioni governative scellerate, mai superate.

È perciò necessario lavorare perché docenti, genitori, dirigenti e decisori politici locali costruiscano un nuovo patto di solidarietà per il ripristino delle condizioni che nel passato hanno garantito la qualità della scuola primaria nel nostro Paese. Quelle condizioni dipendono anche dalla restituzione di risorse di organico.

Indicazioni alle scuole

Il **Collegio docenti** deve esercitare pienamente la sua funzione, dando concretezza alle proprie prerogative. In particolare:

1. nell'**elaborazione del PTOF** potranno essere configurati modelli orari e organizzativi ispirati ai principi della modularità, della contitolarità, della equità di trattamento tra docenti e tra gruppi classe, anche utilizzando i posti di potenziamento;
2. tali principi dovrebbero trovare adeguata traduzione nei **criteri di assegnazione** dei docenti alle classi, che spetta al Collegio proporre sulla base dei criteri del Consiglio di istituto;
3. è opportuno, a tal fine, **evitare il criterio della prevalenza** ed è importante fissare il numero massimo di docenti impegnati in una stessa classe;
4. è importante tener presente quanto dispone l'art. 28 del CCNL 2007, confermato espressamente dal [CCNL 2016-2018](#), per cui è sempre possibile elaborare un progetto che preveda l'**utilizzo della compresenza** per attività di rinforzo, individualizzate o per piccoli gruppi;
5. le **due ore settimanali di programmazione** sono cruciali per frenare la tendenza alla disgregazione del progetto educativo; esse vanno tutelate e difese e mai svendute per attività frontali. Peraltro il loro utilizzo è chiaramente definito anche nell'attuale CCNL e ciò le rende indisponibili a qualsiasi diversa finalizzazione.

1.1.3 La scuola secondaria di primo grado

La situazione attuale

La Scuola secondaria di I grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria; è stata il **primo segmento** del sistema educativo ad avere subito complessivamente, sia sul piano della riduzione del personale, sia su quello ordinamentale, quanto stabilito dall'art. 64 della legge 133/08 e dal relativo Piano programmatico. Si tratta pertanto di un vero e proprio **osservatorio** attraverso cui nel tempo si è potuto verificare come il riordino del 2009, voluto dall'allora Ministra Gelmini, abbia avuto conseguenze negative sul piano dell'organizzazione anche per questo segmento di scuola.

I **regolamenti di riferimento** sono il [DPR 81/09](#) (organici), il [DPR 89/09](#) (ordinamenti), nonché il [DLgs 62/17](#) (valutazione ed esami di Stato).

Il monte ore settimanale è di 30 ore, ma in relazione ai servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività didattiche e di insegnamenti, compreso il tempo mensa, con obbligo di due-tre rientri pomeridiani.

Tutte le **cattedre**, sia nel tempo normale che nel tempo prolungato, sono di 18 ore.

La definizione del **numero di alunni per classe** è di 27 e le classi successive devono avere mediamente 20 alunni per potersi costituire. Il limite si abbassa a 18 nei Comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

In ogni caso, è necessario rispettare i parametri che garantiscono l'incolumità e, nel contempo, il diritto allo studio.

Il modello ormai largamente diffuso è quello di una scuola secondaria di primo grado facente parte degli istituti che sono comprensivi (I.C.) anche della scuola dell'infanzia e primaria, a suo tempo istituiti dalla legge 97/94.

Dalla loro istituzione, il numero degli I.C. è andato aumentando e attualmente il modello rappresenta un riferimento anche per la costruzione dei poli di cui si occupano le leggi per diverse finalità e per l'esperienza di un curricolo verticale.

Dall'anno scolastico 2015/2016 sono stati assegnati alla scuola secondaria di I grado posti di potenziamento, che hanno lo scopo di arricchire i percorsi scolastici, anche per recuperare spazi di tempo scuola. Come è stato chiarito anche dal ministero, ogni scuola è dotata di un organico dell'autonomia, all'interno del quale non è legittimo operare classificazioni tra i docenti per distinguere docenti del potenziamento dai docenti della dotazione organica ordinaria.

Sezioni a indirizzo musicale

I corsi a indirizzo musicale sono entrati in ordinamento con il [DM 201/99](#) e prevedono lo studio della pratica musicale e dello strumento musicale.

Nelle ore di insegnamento viene realizzata la pratica individuale e/o per piccoli gruppi, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, teoria e lettura della musica. Rientra tra le competenze del Collegio dei docenti individuare le specialità strumentali da insegnare tra quelle indicate nei programmi allegati al decreto, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme. L'esame di Stato che conclude il primo ciclo di istruzione verifica anche la competenza musicale raggiunta.

Le nostre valutazioni

Le novità introdotte dalla [legge 107/15](#) e i conseguenti decreti applicativi, rispetto ai guasti operati dalla legge Gelmini, non hanno apportato sostanziali miglioramenti per la scuola secondaria di primo grado. Tra l'altro, anche la confusione creata dalla riforma degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo in relazione alla partecipazione dei docenti di religione e alla presidenza della commissione in capo allo stesso dirigente della scuola, ha allungato l'elenco delle disfunzioni che già riguardavano questo segmento di scuola.

In particolare, le azioni ministeriali di supporto al modello degli I.C. non hanno avuto particolare cura per le problematiche concrete delle scuole, tant'è che la recente rivisitazione delle [Indicazioni nazionali per il curricolo, nuovi scenari](#) non ha mancato di evidenziare le difficoltà di funzionamento degli I.C., che sono determinate oggettivamente dalla particolare complessità organizzativa, a cui l'Amministrazione centrale presta poca attenzione, come del resto alla costruzione del lavoro comune (collegi unitari, lavori dipartimentali, etc.) da parte di docenti appartenenti ai diversi cicli scolastici.

Il depotenziamento dell'italiano, e delle materie letterarie in generale, ha fatto sentire tutti i suoi limiti ai fini di un efficace lavoro di costruzione dei curricula.

In particolare, il "riempimento" a 18 ore delle cattedre – rispondente esclusivamente alla logica dei risparmi – ostacola enormemente la trasversalità del lavoro e la continuità del dialogo educativo, visto anche l'impedimento alla sostituzione dei docenti per assenze brevi. A questo si aggiunga l'insufficienza delle risorse per la sostituzione dei colleghi assenti, per cui alla fine prevalgono le esigenze di "sorveglianza" attraverso l'accorpamento delle classi o di parti delle stesse, rispetto alla doverosa attenzione per la continuità didattica e la cura del dialogo educativo.

Indicazioni alle scuole

È risultato evidente, anche dalla rivisitazione ministeriale delle Indicazioni nazionali per il curricolo, che la logica che presiede al funzionamento degli istituti comprensivi va ripresa e rilanciata, per restituire senso sul piano culturale ed organizzativo al curricolo verticale.

Il rilancio dell'istituto comprensivo, tuttavia, può avvenire solo utilizzando pienamente tutti gli strumenti che il regolamento sull'autonomia ([DPR 275/99](#)) mette a disposizione per garantire il risultato auspicato sul piano culturale e didattico.

In particolare, nell'istituto secondario di primo grado:

- evitare la **frantumazione degli insegnamenti**, con la costituzione di cattedre "ingestibili" per lettere. Pertanto occorre assegnare l'ora di approfondimento al docente (o uno dei docenti) di italiano, storia e geografia della classe;
- restituire al **tempo prolungato** le sue potenzialità;
- effettuare scelte organizzative dei **corsi ad indirizzo musicale** sorrette da forti motivazioni e articolati progetti pedagogici;
- utilizzare gli incarichi di **potenziamento** per il raggiungimento degli obiettivi programmati dal PTOF, anche nell'ottica della costruzione del curricolo verticale;
- tener presente che la normativa vigente **impedisce l'accorpamento di due classi o la divisione degli alunni per classi**, nel caso di assenze brevi o improvvise di un docente;
- ricordare che **il docente di sostegno, al pari dei colleghi, non ha il compito di sostituire gli assenti**, così come questa funzione non è attribuibile a docenti assegnati ad incarichi di potenziamento;
- mettere sempre in evidenza, attraverso la **progettazione dell'offerta formativa** e degli ambienti di apprendimento, le esigenze della didattica laboratoriale e di utilizzo delle risorse tecnologiche più avanzate, con la conseguente **possibilità/necessità di disporre di personale tecnico (AT)**, quale auspicabile risorsa dell'organico dell'autonomia, affinché non sia la didattica a doversi adeguare alla scarsità delle risorse, ma le tecnologie a essere impiegate sempre più efficacemente per la progettazione di strategie e metodologie collaborative e autenticamente innovative, quale patrimonio di tutte le scuole al servizio del diritto allo studio.

1.1.4 La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo

La situazione attuale

Il [DLgs 62/17](#) rientra tra decreti applicativi della **legge 107/15 (art. 1 comma 181 lettera i)** ed è relativo alla valutazione, di cui ribadisce la **funzione formativa e di orientamento**, e alla certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo, che si completa con l'**esame di Stato** conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Dunque la valutazione riguarda anche il processo di "crescita" della persona in termini di sviluppo culturale e sociale.

Il [DLgs 62/17](#) conferma incondizionatamente il **diritto all'istruzione dei minori stranieri, anche se irregolari** sul territorio italiano.

Sono oggetto di valutazione le attività che rientrano negli insegnamenti di **Cittadinanza e Costituzione** – discipline dell'area storico-geografica – e costituiscono oggetto di colloquio all'esame conclusivo. Anche per le **competenze di cittadinanza**, le Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al [DM 254/12](#) continuano a rappresentare un importante riferimento, insieme alle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali [100/08](#) e [86/10](#); le indicazioni ministeriali circa la valutazione, la certificazione delle competenze e l'esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione sono contenute nella [nota 1865/17](#). **Costituiscono, inoltre, riferimenti normativi per la valutazione espressa dalla scuola secondaria di primo grado**, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in relazione al patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Il [DLgs 62/17](#) modifica la normativa che era contenuta nel regolamento sulla valutazione, [DPR 122/09](#) (*si veda nelle pagine seguenti la nota sulle norme abrogate mentre in qualche caso alcuni termini vengono assunti con un diverso significato*).

Viene evidenziata l'importanza della **collaborazione scuola-famiglia, prevedendo anche il "coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti"**.

La valutazione, sia quella periodica, sia la valutazione finale, **espressa in voti nella scuola del primo ciclo** primaria e secondaria di primo grado, viene **integrata** dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

La non ammissione alla classe successiva nella scuola **primaria è possibile solo in casi eccezionali** e con voto unanime dei docenti della classe, *comprovato* da una motivazione puntuale.

La valutazione del comportamento (che, insieme ai criteri e alle modalità di valutazione degli apprendimenti, va **inserita nel PTOF e resa pubblica**) nel primo ciclo, espressa sempre collegialmente, prevede un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, anche in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell'istituzione scolastica. Tuttavia – mentre l'**ammissione alla classe successiva**, come anche alla prima classe della secondaria di primo grado, può avvenire anche nel caso in cui i *livelli di apprendimento* siano stati solo "parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" – la valutazione del comportamento deve sempre essere almeno sufficiente. Nel caso non vengano pienamente raggiunti gli obiettivi di apprendimento, è obbligatorio per l'istituzione scolastica attivare **specifiche strategie di miglioramento** per sostenere ciascun alunno nel raggiungimento dei livelli programmati.

Come nella primaria, anche nella **secondaria di I grado** l'alunno può essere comunque ammesso alla classe successiva o all'esame finale anche in caso di mancata acquisizione dei necessari *livelli di apprendimento in una o più discipline*. Anche in questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune rilevate. **La frequenza** nella scuola **secondaria di primo grado, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**, deve essere di almeno tre quarti del monte ore annuale affinché possa essere considerato valido l'anno scolastico. I **docenti di religione cattolica e di**

insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle delibere finalizzate all'ammissione alla classe successiva solo relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti; il loro voto, "se determinante" deve essere espresso attraverso un motivato giudizio riportato nel verbale del Consiglio di classe.

Quanto alla **certificazione finale delle competenze**, essa viene rilasciata anche **al termine della scuola primaria**, e non solo della **secondaria di primo grado**, su **modelli nazionali**, che prevedono anche il riferimento agli elementi utili all'orientamento verso il prosieguo degli studi e l'indicazione del livello raggiunto nelle prove **INVALSI**. Con i DM [741/17](#) e [742/17](#) sono stati pubblicati i **modelli relativi alla certificazione delle competenze** al termine della scuola primaria e della secondaria del primo ciclo, insieme alla **scheda INVALSI di certificazione dei livelli** conseguiti nelle prove.

Le nostre valutazioni

La normativa sulla valutazione contenuta nel DLgs 62/17, che ha trovato applicazione già dal primo settembre dello stesso anno, non apporta modifiche alla modalità di valutazione numerica, che ha il limite di non prestarsi a tradurre efficacemente i diversi livelli di apprendimento soprattutto nel primo ciclo. La scelta legislativa di rendere obbligatoria per la scuola primaria (ostacolando anche il prosieguo di esperienze didattiche diverse già in corso) la valutazione espressa in chiave numerica, si è scontrata anche con indicazioni contrarie, supportate da ampie motivazioni, di esperti. La norma conferma che la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo ha per oggetto il processo di apprendimento. **Il DLgs 62/17, inoltre, per la scuola primaria si riferisce allo "scrutinio" anche per la scuola primaria. In assenza di una discussione pubblica in fase di approvazione della norma, è legittimo chiedersi se si è trattato di una "novità" ovvero del ricorso improprio di un termine (scrutinio) in un contesto che apparentemente gli è estraneo** e quindi se la valutazione periodica e finale debba essere effettuata dai docenti contitolari della classe oppure da un consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico (o suo delegato), **posto che gli scrutini in quanto tali vengono sempre presieduti dal dirigente**. È evidente che anche in questo caso, come nel caso della **partecipazione del docente di religione cattolica agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo**, la norma sconta i difetti di un dispositivo emanato **senza un dibattito pubblico** e senza il necessario confronto con il mondo della scuola. Una delle modifiche più rilevanti apportate dal DLgs 62/17 è quella che fa riferimento alla valutazione del comportamento, la valutazione degli alunni con disabilità, DSA e scuole italiane all'estero.

Merita di essere messo in luce l'aspetto che riguarda la valutazione degli apprendimenti (che si conferma) come una pratica che non ha solo la finalità di **misurazione**. Il valore della valutazione degli apprendimenti, invero, risiede principalmente nella funzione **formativa e orientativa**, in quanto parte integrante dello stesso processo educativo realizzato dall'insegnamento e che consente agli studenti di prendere coscienza delle proprie potenzialità e porre le basi per costruire il proprio progetto di vita. In questo senso anche la valutazione del comportamento è interessante proprio in relazione al percorso che la scuola realizza nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Sempre nella logica di un percorso educativo e formativo ad ampio raggio, le Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione di un curriculum verticale. Il **percorso scolastico dai tre ai quattordici anni**, progressivo e continuo, si realizza nella progettazione di un curriculum unico, che raccorda i segmenti del primo ciclo tra loro e con il secondo ciclo del sistema di istruzione. Lo stesso DLgs 65/17 sul c.d. "sistema integrato 0-6", innestandosi sulla normativa precedente degli istituti comprensivi, non può, secondo la FLC CGIL, che portare naturalmente a un percorso unitario, che alimenta la cultura di un armonico sistema di educazione e

istruzione. Ai fini di una didattica che affianchi e sostenga lo sviluppo e la crescita in una dimensione autenticamente transdisciplinare, l'assenza di risorse non è di per sé un ostacolo. Tuttavia, il progetto didattico, che ha come finalità lo sviluppo della persona dell'allievo, ha bisogno di particolari condizioni per essere realizzato. Ed è a questo punto della riflessione che emergono le principali contraddizioni tra le norme del DLgs 62/17 e la scuola dei tagli e dei risparmi di spesa, che non predispone gli ambienti e gli strumenti adeguati al progetto formativo.

La "personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento", anche attraverso l'utilizzo di tecnologie della comunicazione, infine, viene spesso presentata come una tra le principali novità del sistema d'istruzione e formazione italiano, che sarebbe stato favorito dalla legge 107/15, per presidiare il rischio di insuccesso formativo e l'abbandono precoce, favorire il *lifelong-learning* e rispondere ai bisogni di ciascuno e non solo di chi versa in una condizione di svantaggio personale o economico. Appare utile, tuttavia, ricordare che i processi di apprendimento non possono essere ricondotti all'individualismo competitivo. Un tale atteggiamento è responsabile dell'isolamento dell'individuo, ripiegato su sé stesso invece di misurarsi e crescere anche nella relazione sociale, a tutto danno della volontà collaborativa e cooperativa che la Comunità educante auspica di realizzare nella scuola e attraverso la scuola della Costituzione.

Indicazioni alle scuole

Particolare attenzione deve essere prestata all'elaborazione dei **regolamenti d'istituto** e alla loro coerenza con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto educativo, che, in quanto punti di riferimento per la **valutazione descrittiva del comportamento, non devono diventare un mero adempimento burocratico**. Particolare attenzione va prestata alla funzione **del Collegio dei docenti, in sede di definizione dei descrittori e delle rubriche di valutazione, che rendono esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento**. Per la delibera di non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e ai fini della validità dell'anno scolastico nella secondaria di primo grado si fa riferimento a non meglio specificati "casi eccezionali", sulla base della **preventiva definizione della casistica generale** con decisione del Collegio dei docenti, che delimita la discrezionalità in relazione al caso concreto. L'art. 6 del DLgs 62/17 rimanda, per la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, all'*adeguata* motivazione. Per tutte le classi del primo ciclo, della primaria e della secondaria di primo grado è previsto che, nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, l'istituzione scolastica "*nell'ambito della sua autonomia didattica e organizzativa*" attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, sul cui svolgimento è prevista l'attività di verifica e monitoraggio nell'ambito della funzione ispettiva. Come si ricava dalla relazione finanziaria di accompagnamento al DLgs 62/17, per le iniziative di recupero non viene previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive, ritenendo a tal fine utilizzabile l'organico dell'autonomia. La mancanza di risorse aggiuntive, invece, come è risultato evidente già al termine del primo anno di vigenza della norma, impedisce di fatto una adeguata e autonoma programmazione da parte delle singole scuole, in quanto non consente la strutturazione degli interventi che la scuola valuta veramente opportuni ed adeguati. D'altra parte la scuola non deve arrendersi alla dissennata politica dei tagli e alla rinuncia alle prerogative contrattuali ricorrendo a equilibrismi organizzativi e rinunce fino a rendere prassi le prestazioni volontarie.

1.1.5 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

La disciplina del nuovo esame di Stato al termine del primo ciclo è contenuta nel [DLgs 62/17](#) "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", a cui ha dato seguito il [DM 741/17](#) e la relativa [nota 1865/17](#).

L'esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza. **L'ammissione all'esame è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e prevede il requisito della partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica inglese.**

La valutazione finale dell'alunno viene espressa in decimi ed è il risultato della media tra i voti di ammissione e quelli delle tre prove scritte, (italiano, matematica e lingue straniere) e la prova orale, con l'arrotondamento per la frazione superiore a 0,5.

La valutazione finale è effettuata dalla commissione d'esame dell'istituto, sulla base della proposta fatta dalle singole sottocommissioni, costituite dai singoli consigli delle classi terze. Infatti, dall'a.s. 2017/2018, la commissione per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 8 DLgs 62/17, è formata dall'intero Consiglio di classe, ivi compresi gli **insegnanti di religione cattolica** e di insegnamenti alternativi, i quali, tuttavia, **non esprimono valutazioni e non esaminano il candidato.**

La prima prova scritta, che riguarda le **competenze di italiano**, è finalizzata – come ribadisce la nota 1865/17 – *ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero.*

Sulla prova di italiano molto si è discusso, in particolare sulla coerenza **con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali.**

Le tipologie di prove (testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo, comprensione e sintesi di un testo), anche tra loro riorganizzate in un'unica prova "mista", è stato oggetto di puntuale riflessione da parte di un'apposita commissione di esperti, che ha pubblicato il "Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo", con lo scopo dichiarato di voler costituire un riferimento (non potrebbe avere diverso valore, stante la competenza delle scuole) ai fini della strutturazione e della valutazione della prova in sede d'esame. Come chiarisce un comunicato del Ministero, il documento ha fornito "consulenza tecnica" sul presupposto che le prove "se ben strutturate, consentono alle e ai docenti di verificare le diverse competenze linguistiche di cui si compone la padronanza della lingua italiana." È il caso di precisare che le indicazioni degli esperti non riguardano direttamente il processo di valutazione.

La seconda prova scritta è riferita alle competenze logico-matematiche, con la finalità della *rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.* La prova può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, propri del **pensiero computazionale.**

La terza prova scritta riguarda le lingue straniere studiate e mira a verificare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per l'inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tipologie di prove (questionario di comprensione del testo a risposta chiusa e aperta; completamento di un testo; elaborazione di un dialogo; lettera o email personale e sintesi di un testo) devono essere

predisposte in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi tracciati dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio, condotto collegialmente da ciascuna sottocommissione, **mira a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, tenendo conto del livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.**

La **commissione d'esame**, per effetto della revisione effettuata dal DLgs 62/17, viene **presieduta dal dirigente scolastico** o da un suo delegato, nel caso di impedimento del dirigente. In ogni istituto si costituiscono tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Il **test INVALSI**, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolge nel corso dell'anno scolastico e non più durante l'esame. La prova INVALSI **comprenderà la lingua inglese** ed è considerata un requisito ai fini dell'ammissione all'esame, anche se **non influisce più sul voto finale**. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Nel caso di alunni con **DSA (disturbi specifici di apprendimento) certificati** può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le **prove INVALSI**, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Attraverso **la funzione ispettiva**, l'Amministrazione assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento (e in particolare sull'organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi), anche sulle iniziative organizzativo-didattiche predisposte dall'istituzione scolastica **per il recupero delle carenze formative**.

Per completezza, è utile ricordare in questa sede che **l'esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo** viene consentito a tutti coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l'esame.

L'ammissione all'esame di Stato del primo ciclo dei **candidati privatisti** è consentita a coloro che compiono almeno il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per essere ammessi all'esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

Le nostre valutazioni

La produzione normativa del 2017, nonostante le numerose critiche provenienti dal mondo della scuola e dalla comunità scientifica, ha confermato l'obbligatorietà dello **svolgimento delle prove INVALSI** ai fini dell'ammissione all'esame. Le prove nazionali nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la lingua inglese accertano abilità coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, anche in convenzione con enti certificatori, ma sempre rigorosamente senza maggiori oneri per la finanza pubblica. È incoerente, rispetto all'esigenza di non determinare gli anticipi, la norma che prevede la possibilità che gli esami di idoneità alle classi successive alla prima della scuola primaria e della secondaria di primo grado siano effettuati dagli alunni che compiono gli anni entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame.

Il docente di IRC (Insegnamento religione cattolica), che, in base all'ordinamento scolastico italiano, non è titolare di un insegnamento obbligatorio, non esprime valutazioni, non svolge esami e non influisce con il

suo voto nel determinare l'ammissione alla classe successiva o il superamento dell'esame finale. È evidente, pertanto, che, per il suo particolare *status*, la presenza del docente di IRC all'esame di Stato al termine del primo ciclo non sia obbligatoria, contrariamente a quanto sostiene il Ministero. È necessario, quindi, che il MIUR si faccia carico dell'incoerenza e superi la mera interpretazione letterale-burocratica della norma contenuta nel DLgs 62/17, respingendo l'illogica lettura del dato che scaturisce dall'assetto ordinamentale vigente.

Il DLgs 62/17 ha previsto che la presidenza delle commissioni d'esame spetti al dirigente scolastico di ciascuna istituzione secondaria di secondo grado. Di conseguenza, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che, come ha chiarito il DM 741/17, deve appartenere al ruolo della scuola secondaria.

PER SAPERNE DI PIÙ

Prova scritta di italiano: www.flcgil.it/@3946015.

Valutazione e certificazione delle competenze primo ciclo: www.flcgil.it/@3939937.

Indicazioni nazionali e nuovi scenari: www.flcgil.it/@3946526.

Per le iscrizioni alla scuola del primo ciclo: infanzia, primaria, secondaria di I grado e ad indirizzo musicale:

www.flcgil.it/@3945599.

www.flcgil.it/@3945601.

www.flcgil.it/@3945603.

Indicazioni degli esperti per la prova di italiano, strutturazione e della valutazione della prova in sede d'esame: www.flcgil.it/@3946051.

1.1.6 Prove INVALSI nel I ciclo

Le novità introdotte dal [DLgs 62/17](#) in merito alle prove INVALSI sono molteplici: confermate le prove di italiano e matematica nelle II e V della scuola primaria e **introdotta in quest'ultima classe una prova di inglese**. Il riferimento è il **Quadro Comune Europeo delle lingue (QCER)**, nello specifico per accertare **il livello A1 del QCER di abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua inglese per la primaria e A2** (comprensione della lingua scritta e orale e l'uso della lingua. La prova è **computer based per la scuola secondaria di primo grado**, secondo le Indicazioni Nazionali. Le prove vengono svolte entro aprile nella classe terza della scuola secondaria di I grado. Nel caso di assenza dell'alunno, rientra tra i compiti del **Consiglio di classe** valutare la gravità delle documentate motivazioni dell'assenza e, quindi, prevedere una sessione suppletiva. Ai fini dell'esame di Stato e alla conseguente certificazione, le prove INVALSI, anche per i candidati privatisti nel primo ciclo, sono *"volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda ..."* (art. 19, comma 1). Quindi, nella scuola secondaria di primo grado **le prove INVALSI non costituiscono più prova d'esame, ma ne sono distinte e si collocano nel percorso valutativo del primo ciclo di istruzione; la partecipazione alle prove INVALSI costituisce, invece, un requisito di ammissione all'esame di Stato** conclusivo del primo ciclo d'istruzione e, per questo motivo, vengono previste delle sessioni suppletive per gli eventuali assenti. Per gli alunni **DSA** frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado, per i quali è prevista la possibilità di essere **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o **esonerati** dall'insegnamento della lingua straniera, ovviamente **non verrà somministrata la prova nazionale di lingua inglese**.

Il richiamato DLgs 62/17 si occupa della **certificazione delle competenze e della certificazione INVALSI** al termine del primo ciclo, anche con riferimento agli esiti rilevazione dei livelli prove INVALSI di italiano e matematica, che dall'a.s. 2017/2018 sono obbligatorie e costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato, anche se non valutate ai fini del voto finale.

Le nostre valutazioni

Per la FLC CGIL non è condivisibile la tendenza all'utilizzo dei test INVALSI, la cui raccolta, secondo la logica di un **sistema competitivo**, favorisce innanzitutto la comparazione tra le scuole, nell'idea sbagliata che ciò possa portare a una scelta più libera sulla base della maggiore informazione. Secondo questa logica, la comparazione sarebbe in sé utile alla scelta della scuola "migliore" (la *school choice*) e la stessa competizione migliorerebbe la qualità dell'offerta formativa. Quel che è certo, invece, è che mentre vengono classificate le scuole, spinte alla competizione in una logica di mercato, la **ricerca scientifica**, scopo principale degli studi dell'INVALSI, viene **distolta dal principale obiettivo**, che è quello di fornire alla politica gli strumenti per individuare le priorità su cui indirizzare gli investimenti.

In un contesto nazionale in cui sono progressivamente e drammaticamente **aumentate disuguaglianze e povertà**, anche la valutazione competitiva che fa uso improvvido dell'autorevolezza degli strumenti scientifici, concorre a inasprire le differenze, aggravando la condizione generale del Paese. Per questo motivo non reputiamo utile né opportuno che il Ministero o altri soggetti, pubblici o privati, utilizzino questi dati per costruire classifiche tra le scuole, come previsto dal DLgs 62/17, sostenendo una forma di pseudo-valutazione a cui la FLC CGIL è contraria.

Sempre in questa direzione, le nuove norme non fanno che accentuare la **percezione di una valutazione piegata al mercato**, mentre sarebbe più opportuna ed efficace

una valutazione di sistema più che una valutazione degli apprendimenti, che peraltro avviene sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di scrutini ed esami.

Ciò risulta particolarmente evidente proprio nelle disposizioni per la **rilevazione e certificazione delle prove di lingua inglese**. Le rilevazioni dell'INVALSI e la certificazione per la lingua inglese, costituiscono, infatti, attestazioni esterne alla scuola e al percorso didattico-educativo realizzato con le classi che non possono essere sostitutivi delle valutazioni espresse dai consigli di classe. Tuttavia, è prevedibile la **confusione e la sovrapposizione** tra le due forme di valutazione per le famiglie e l'opinione pubblica in generale. Non è infrequente, per esempio, che l'eventuale apparente contrasto tra i risultati delle rilevazioni INVALSI, che con la nuova norma vanno anch'essi consegnati direttamente alle famiglie e le valutazioni espresse dai consigli di classe nell'ambito della valutazione periodica degli apprendimenti, diventi **motivo di discussione e di tensioni** tra la scuola e le famiglie, mettendo in crisi il lavoro del docente. Va ribadito, invece, che il DLgs 62/17 non mette in discussione il valore delle valutazioni espresse dalle scuole né le subordina alle rilevazioni di competenze estranee al percorso scolastico, che nulla hanno a che vedere con il processo educativo realizzato dalla scuola. Quanto appena detto è tanto più evidente, quando si pensa alla **funzione di orientamento** svolta dalle scuole in relazione al percorso di studi degli alunni. Infatti, mentre le indicazioni che vengono dalla valutazione degli apprendimenti riguardano complessivamente le discipline e il comportamento (la cui valutazione è espressa attraverso un giudizio nel primo ciclo), la certificazione e la rilevazione delle competenze fatte da un ente esterno (INVALSI) riguardano solo alcuni aspetti del percorso educativo dello studente.

Tant'è vero che le descrizioni dei **livelli accertati mediante le prove standardizzate** (INVALSI) in italiano e matematica **non riguardano in nessun modo il percorso scolastico dello studente**. Basti pensare, ai fini del valore attribuibile alla certificazione per la competenza di lingua inglese, che l'INVALSI non è tra gli enti certificatori per le lingue. Ed è probabilmente per questo motivo che il DLgs 62/17, nonostante la certificazione INVALSI, prevede la facoltà delle scuole di **stipulare anche convenzioni con enti certificatori**, purché senza oneri per lo Stato, con la conseguenza che i costi della certificazione potrebbero gravare sulle famiglie, benché all'interno dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione che è gratuito.

In conclusione, la valutazione delle scuole, la valutazione delle competenze professionali del personale della scuola e la valutazione degli apprendimenti attraverso una semplificazione sbagliata diventano sempre più indistinti tra loro. È sbagliato, a nostro avviso, pensare che, misurando il miglioramento delle competenze degli alunni attraverso le rilevazioni condotte da soggetti terzi rispetto alla scuola, si stia realizzando l'interesse degli alunni.

Indicazioni alle scuole

Ogni anno, al momento della loro somministrazione, le prove INVALSI non mancano di suscitare discussioni nel Paese e polemiche sul loro contenuto, sulle modalità e sulla funzione che assolvono o dovrebbero assolvere. Il fatto stesso che sistematicamente si avverta il bisogno di riproporre la discussione pubblica, è segno che la legge 107/15 e i suoi decreti attuativi non sono riusciti a dare risposte all'esigenza che si avverte da tempo. Piuttosto che frammentarie e autoritarie riforme calate dall'alto, è necessario aprire una discussione pubblica, vera e senza pregiudizi, tanto più che è stato ribadito che **le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto. È necessario fare di questo un punto di forza affinché le scuole si riappropriino pienamente di uno dei loro principali ambiti di ricerca e di professionalità. La discussione** che riguarda la valutazione degli apprendimenti va approfondita dalle scuole senza trascurare le implicazioni della sua collocazione in una cornice più ampia e con uno sguardo d'insieme (quale idea di scuola portare avanti), approfondendo l'aspetto

didattico (la trasmissione delle conoscenze e la transizione da un ciclo a un altro) da un lato, e quello più specificatamente professionale (chi è l'insegnante) dall'altro. Da tempo continuiamo a lanciare questa sfida culturale che la politica continua a ignorare. Tuttavia, non rinunciamo a insistere nella discussione e crediamo che le scuole (a partire dal Collegio dei docenti), con le loro professionalità e per la loro *mission* istituzionale abbiano l'occasione e le competenze necessarie per tenere insieme, in un dialogo a più voci, i diversi attori della Comunità educante, **promuovendo discussioni** anche pubbliche, sessioni di formazione e di studio, **elaborazioni, analisi e proposte** anche in collaborazione con la ricerca universitaria e i relativi dipartimenti. Dalle scuole, quindi, deve prendere avvio la discussione pubblica, che faccia emergere il grande lavoro che viene fatto sul campo. La scuola svolge il suo ruolo istituzionale anche quando si ribella all'idea di essere un mero destinatario passivo di riforme che ne sottovalutano – anche sul piano economico – le professionalità e le competenze.

È necessario, infine, che le scuole prestino attenzione all'utilizzo delle prove INVALSI, che in particolari condizioni sono servite anche per "selezionare" gli alunni ai fini dell'iscrizione alle classi prime (ad es. in caso di incapacità) o del loro inserimento in gruppi di specifici progetti o di percorsi sperimentali (es. percorsi quadriennali).

1.2 Il secondo ciclo

L'attuale strutturazione del secondo ciclo del sistema educativo italiano è il risultato di un **complesso processo normativo**, partito negli ultimi quindici anni circa, nel quale si sono sedimentate/confrontate opzioni di politica scolastica assai diversificate, con tratti che rappresentano autentici attacchi al sistema dell'istruzione statale.

Il secondo ciclo del sistema educativo è formato dalla secondaria di II grado di competenza statale e dall'istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con l'a.s. 2014/2015 il riordino della riforma Gelmini è andato a regime su tutte le classi.

Le **novità principali** degli ultimi quattro anni per la secondaria di II grado riguardano:

- La previsione di **posti di potenziamento** facenti parte dell'organico dell'autonomia delle scuole.
- L'**alternanza scuola-lavoro** (ASL) introdotta obbligatoriamente in tutti gli indirizzi del secondo ciclo.
- La **sperimentazione ordinamentale** di un percorso quadriennale per licei e istituti tecnici.
- La **riforma dell'esame di Stato** al termine della scuola secondaria di secondo grado, che entra in vigore dal corrente anno scolastico 2018/2019.
- Le norme in materia di **valutazione degli apprendimenti**, certificazioni finali e prove INVALSI.
- L'ennesimo **riordino dell'istruzione professionale** che si avvia con l'a.s. 2018/2019.
- La stabilizzazione definitiva dei percorsi del **liceo musicale e coreutico**.

1.2.1 La scuola secondaria di secondo grado

Premessa

La secondaria di II grado è formata da **tre ordini** di scuola: Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali. Appare utile ricordare, per la ricostruzione del frammentario quadro disegnato dalle riforme che si sono susseguite in questo segmento di scuola, che tecnici e professionali, non previsti dalla legge Moratti (legge 53/03), sono stati reintrodotti con la [legge 40/07](#).

Le tre tipologie sono state riordinate, in sequenza, dagli specifici regolamenti adottati in applicazione dell'art. 64 della legge 133/08: il [DPR 87/10](#) (e relativi [allegati](#)) e il [DPR 133/17](#) per gli istituti professionali, il [DPR 88/10](#) (e relativi [allegati](#)) e il [DPR 134/17](#) per gli istituti tecnici, il [DPR 89/10](#) (e relativi [allegati](#)) per i licei, a cui si sono aggiunti la legge 107/15 e i decreti legislativi da essa previsti e in particolare: il [DLgs 62/17](#) (valutazione degli apprendimenti, esami di Stato e prove INVALSI); [DLgs 61/17](#) (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale), il [DM 567/17](#) che promuove il piano nazionale di innovazione ordinamentale, nell'ambito del quale viene avviata la sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali.

1.2.1.1 DLgs 61/17 e il riordino degli istituti professionali (A.s. 2018/2019: classi prime)

In applicazione di quanto previsto dall'articolo comma 181 lettera d) della legge 107/15 è stato emanato un nuovo regolamento di riordino dell'istruzione professionale (DLgs 61/17) che a partire dalle **classi prime** dell'anno scolastico 2018/2019 sostituisce il precedente DPR 87/10.

La situazione attuale

Ai sensi del DLgs 61/17 gli **indirizzi di studio sono 11**:

- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
- Pesca commerciale e produzioni ittiche
- Industria e artigianato per il Made in Italy
- Manutenzione e assistenza tecnica
- Gestione delle acque e risanamento ambientale
- Servizi commerciali
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera
- Servizi culturali e dello spettacolo
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni del previgente ordinamento sono confluiti nei nuovi indirizzi, secondo le modalità definite dall'allegato C del DLgs 61/17.

Assetto organizzativo

L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

Biennio

- 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale;
- 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.

Totale 2.112 ore

Le istituzioni scolastiche possono

- organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici (art. 4 comma 2);
- articolare le classi in livelli di apprendimento (allegato A punto 2 "Strumenti organizzativi e metodologici).

Triennio

Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno.

Per ciascun anno l'orario scolastico è di 1.056 ore suddivise in:

- 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale;
- 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.

Assetto didattico

Il Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza redige per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il "*Progetto formativo individuale*".

Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati **nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente**.

I percorsi sono organizzati per unità di apprendimento.

Nel primo biennio, una quota non superiore a 264 ore è destinata, **nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente**:

- alla personalizzazione degli apprendimenti,
- alla realizzazione del progetto formativo individuale,
- allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Unità di apprendimento

I percorsi di studio sono strutturati in unità di apprendimento (UdA). Le unità di apprendimento **costituiscono il riferimento per la valutazione**, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

Valutazione nel primo biennio

Nell'ambito del primo biennio **la valutazione al termine del primo anno si configura come valutazione intermedia**, a seguito della quale il Consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

Norme attuative

In applicazione del DLgs 61/17 è stato emanato il decreto interministeriale 24 maggio 2018 n. 92 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018. Questi alcuni ambiti di intervento di questo decreto:

- i **profili di uscita** dei "nuovi" indirizzi di studio;
- i relativi **risultati di apprendimento**, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
- l'articolazione dei **quadri orari**;
- le **correlazioni tra le qualifiche e i diplomi professionali** conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale **e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale** anche al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi formativi;
- le modalità di **passaggio al nuovo ordinamento**.

È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale concernente l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli istituti professionali. A tal fine è stata raggiunta l'8 marzo 2018 un'apposita intesa in Conferenza Stato-Regioni (ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DLgs 61/17).

Con un Accordo in Conferenza Stato Regioni, il 10 maggio 2018, sono state definite le modalità di passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi IeFP e viceversa (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DLgs 61/17).

Le nostre valutazioni

Tutto l'iter di emanazione dei provvedimenti concernenti il riordino dell'istruzione professionale è stato caratterizzato da **forzature e da un pesante disallineamento con i tempi delle scuole e con le scelte delle famiglie**. In una **situazione normale** l'unico decreto interministeriale che ha terminato l'iter, sarebbe stato **emanato in anticipo** rispetto alla realizzazione delle attività di **formazione del personale**, alla messa in atto delle **attività di orientamento** per le famiglie e per le studentesse e gli studenti, **ai tempi per le iscrizioni** ai percorsi di studio. Insomma tutto avrebbe consigliato per lo meno un **rinvio di un anno** dell'avvio dell'ennesimo riordino dell'istruzione professionale, cosa che la FLC CGIL ha chiesto ripetutamente.

La situazione confusa che ha accompagnato l'avvio dei nuovi percorsi, peraltro, **ha impedito alle scuole di sviluppare un'adeguata riflessione sulla progettazione**

didattica e interdisciplinare, il che aggrava le criticità che stanno emergendo nel merito dei percorsi didattici. Infatti, anche questo provvedimento, **in linea con il riordino dell'istruzione professionale** previsto dalla [legge 107/15](#) e dal DLgs 61/17, appare fortemente influenzato da un orientamento prevalente fino a pochissimo tempo fa secondo cui il sistema educativo dovrebbe "produrre" diplomati (o laureati) che, alla conclusione degli studi, posseggano essenzialmente **competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro** ("job-ready skills"). In questa prospettiva la finalità dell'istruzione sarebbe quella di formare, in primo luogo, futuri lavoratori pienamente produttivi fin dal primo giorno di lavoro. Si tratta di **opzioni non solo sbagliate e obsolete**, ma che antepongono e contrappongono l'elevamento dei livelli di occupabilità all'elevamento dei livelli di istruzione.

Riguardo agli **organici del personale docente**, segnaliamo come al **modesto incremento delle ore di laboratorio** che nella maggior parte dei casi **non ha affatto compensato quanto tagliato** dal riordino della Gelmini, ha corrisposto una **riduzione delle discipline comuni** ed in particolare dell'area delle scienze integrate. Insomma invece di lavorare su una **forte integrazione curricolare** tra chimica, fisica e scienze naturali, si è semplicemente deciso di tagliare anche del 50% le ore. Ciò ha comportato **conflittualità pesantissime nelle scuole**. In questo contesto **il MIUR ha rifiutato le proposte della FLC CGIL** rispetto l'assegnazione agli istituti professionali del **medesimo organico del 2017/2018**, pur in presenza di una forte riduzione degli iscritti, che avrebbe consentito la **costituzione di classi prime**, dove si annida pesantemente la dispersione scolastica, con un **numero più piccolo di studenti**.

Indicazioni alle scuole

In attesa dell'Accordo che ogni Ufficio Scolastico Regionale deve sottoscrivere con la propria Regione e a difesa dell'obbligo di istruzione, è necessario che non vi siano sostanziali differenze dei percorsi curricolari delle classi IP e di quelle di IeFP sussidiaria. Evitare l'utilizzo di dispositivi tipici dell'istruzione degli adulti. In particolare respingere l'idea di creare gruppi di livello omogenei per "preparazione cognitiva" o di "scolarizzazione".

Finalizzare le 264 ore di personalizzazione verso due obiettivi: area dell'istruzione generale e acquisizione dei crediti per il conseguimento dei titoli IeFP Qualifica triennale e diploma quadriennale).

In presenza di dotazione organica del personale docente, costituire gruppi classe più piccoli.

1.2.1.2 Istituti professionali (classi dalle seconde alle quinte), istituti tecnici, Licei

La situazione attuale

Da un punto di vista ordinamentale i percorsi hanno **durata** quinquennale ripartiti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Tale strutturazione supera quella tradizionale di biennio e triennio (*per gli istituti professionali di nuovo ordinamento vedere il paragrafo precedente*).

I **tecnici e professionali** hanno un **orario settimanale** di 32 ore di lezione: per ciascuna annualità del primo biennio (solo II anno per gli istituti professionali) sono previste 660h per l'area d'istruzione generale e 396 ore per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495 ore sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561 ore all'area d'indirizzo. A partire dall'a.s. 2014/2015, in applicazione dell'art. 5 del **DL 104/13**, i quadri orari degli Istituti tecnici sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di **"Geografia generale ed economica"** laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia.

I **licei** hanno un **orario** variabile che va da 27 a 34 ore settimanali a seconda della tipologia di percorso. Non è possibile individuare un'area d'istruzione generale e un'area di indirizzo. In nessun liceo sono previste ore di laboratorio né è più prevista la figura dell'Insegnante tecnico-pratico

I percorsi degli **istituti professionali (nell'ordinamento previsto dal DPR 87/10) e degli istituti tecnici** sono classificati in base a settori, indirizzi, articolazioni, opzioni in applicazione dei Regolamenti di riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici sono stati predisposti, con due Decreti Interministeriali del 24 aprile 2012, i **repertori delle opzioni** in cui articolare ulteriormente le aree di indirizzo del triennio. I repertori dovrebbero essere periodicamente aggiornati per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché a seguito di specifico monitoraggio previsto dai Regolamenti di riordino. Per i **tecnici** le opzioni sono undici a cui si aggiunge la specializzazione in "Enotecnico", VI anno. Anche negli istituti professionali le opzioni sono undici. Da notare che alcune opzioni dei professionali, ad esempio "Produzioni artigianali del territorio", "Manutenzione dei mezzi di trasporto", racchiudono un numero imprevedibile di "sub-opzioni".

Il DPR 89/10 prevede **6 tipologie di licei**: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane. In realtà tra **opzioni, sezioni, indirizzi** (6 per i licei artistici), **sub indirizzi** (nell'indirizzo Design del liceo artistico se contano sei) i licei sono molti di più.

A **partire dall'a.s. 2014/2015**, in applicazione del DPR 52/13, sono stati attivati licei a indirizzo sportivo. **Il liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico**, con il medesimo monte ore ma con l'eliminazione di "Lingua e cultura latina", "Disegno e storia dell'arte" e la riduzione di un'ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite

1. primo biennio: + 3 ore di Discipline sportive, + 1 ora di Scienze motorie e sportive, + 1 ora di Scienze naturali;
2. secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di "Diritto ed economia dello sport", + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie e sportive.

In **prima applicazione** è stata prevista l'istituzione di **una sezione di liceo sportivo per provincia**. Ulteriori sezioni possono essere istituite "qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale". Non sono previste prove di accesso, perché è aperto alla frequenza da parte di tutti, secondo le logiche inclusive a cui è ispirata la scuola italiana.

L'iscrizione al percorso del **liceo musicale e coreutico** è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche (DPR 89/10 articolo 7 comma 2). Le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni:

- effettuare la prova prima nei termini previsti dall'ordinaria circolare sulle iscrizioni (solitamente febbraio), al fine di consentire l'iscrizione entro i tempi ordinariamente previsti dalla [nota 14659/17](#);
- effettuare la prova dopo i termini di cui al punto precedente, ma comunque in tempo utile affinché, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, le famiglie possano presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola.

I percorsi dei **licei artistici** si snodano, a partire dal secondo biennio, in più indirizzi, caratterizzati per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia.

I percorsi liceali quadriennali (sperimentazione ordinamentale nazionale)

Inizialmente si trattava di 100 scuole ammesse alla sperimentazione ordinamentale dei **percorsi quadriennali** per gli indirizzi tecnici e liceali. Alla selezione, secondo i dati ministeriali, hanno partecipato 197 scuole, di cui 128 statali e 69 paritarie. In una fase successiva sono state ammesse altre 92 scuole. Sono 144 i licei che sperimenteranno dal corrente a.s. 2018/2019 i percorsi quadriennali.

Curricoli

Per la costruzione del curriculum le norme di riferimento sono:

Istituti professionali (classi dalle seconde alle quinte)

1. l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
2. l'allegato A del DPR 87/10 che definisce il PECUP degli istituti professionali;
3. gli allegati B, B1, B2, B3, B4, C, C1 e C2 del DPR 87/10 che definiscono anche i piani di studio delle varie tipologie di percorsi;
4. le Direttive n. 65 del 28 luglio 2010 (primo biennio) e n. 5 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze;
5. i "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio definiti nel DI 24 aprile 2012;
6. la Direttiva n. 70, del 1° agosto 2012 con le quali sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

Istituti tecnici

1. l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
2. l'allegato A del DPR 88/10 che definisce il PECUP degli istituti tecnici;
3. gli allegati B, B1, B2, C e da C1 a C9 del DPR 88/10 che definiscono anche i piani di studio delle varie tipologie di percorsi;
4. le Direttive n. 57 del 15 luglio 2010 (primo biennio) e n. 4 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze;
5. i "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio definiti nel D.I. 24 aprile 2012;
6. la Direttiva n. 69 del 1° agosto 2012 con le quali sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

Licei

1. l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
2. l'allegato A del DPR 89/10 che definisce il PECUP per il sistema liceale;
3. gli allegati B, C, D, E, F e G del DPR 89/10 che definiscono i piani di studio delle varie tipologie di liceo;
4. il DM 211/10 che definisce le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali".

Le nostre valutazioni

Come è noto i Regolamenti di riordino della secondaria di II grado, applicativi delle disposizioni previste dalla legge 133/08, hanno comportato una **forte riduzione dell'orario curricolare** che, insieme alle norme sulla costituzione delle classi, alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela le finalità economiche e non pedagogiche di quelle misure.

La legge 107/15 non ha contribuito a ridurre le criticità introdotte dal riordino della Gelmini, neppure con l'introduzione dell'organico dell'autonomia. Riguardo poi agli istituti tecnici e professionali, la riduzione media del 30% delle attività di laboratorio rispetto al precedente ordinamento, al di là di vuoti slogan propagandistici degli ex ministri Tremonti e Gelmini, va nella direzione opposta a una vera politica di rilancio della didattica laboratoriale. Piuttosto le scuole vengono spinte alla ricerca di alleanze territoriali, in grado di sopperire, con la disponibilità a contribuire con risorse proprie, all'endemico deficit strutturale delle attrezzature e degli ambienti scolastici. Insomma, quasi a disegnare il profilo di una "scuola stracciona" che ha bisogno di far rete per sopravvivere, prima che per ampliare e arricchire l'offerta formativa. Non va trascurato che è il bisogno che genera dipendenza, limita la libertà di progettazione e di ricerca scientifica, che incanala la ricerca prioritariamente verso il reperimento di fonti di sostentamento.

Già avevamo rilevato, in occasione dell'emanazione dei regolamenti della Gelmini, che rappresenta un punto negativo la **marcata differenziazione/divaricazione**, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune tra licei e istituti tecnici e professionali, perché con essa viene codificata, anche normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.

Positiva, invece, anche se ancora in *nuce* e timida nei passaggi fondamentali, la costruzione di un quadro di riferimento per la costruzione del curriculum, rappresentata dalla normativa sulla valutazione degli apprendimenti, che sconta, tuttavia, le importanti **criticità rappresentate dal contraddittorio panorama delle prove INVALSI**.

Un ulteriore **elemento** riguarda la sostanziale incomunicabilità tra i documenti programmatici necessari alle scuole per costruire il curriculum. Da un lato le "Indicazioni Nazionali" dei licei adottate con il DM 211/10, costruite secondo la tradizione dei Programmi ministeriali con opzioni culturali spesso assai arretrate (basti pensare all'attacco inusitato all'obbligo di istruzione) e con pulsioni centralistiche evidentissime, dall'altro le **Linee Guida (biennio, triennio e opzioni) degli istituti tecnici** con:

1. i richiami alla necessità di una forte integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
2. l'attenzione alla continuità con il primo ciclo di istruzione;
3. i richiami al Regolamento sull'obbligo di istruzione e agli Assi culturali.

Occorre tuttavia ricordare come le Linee Guida, pur rappresentando un positivo avanzamento rispetto alle Indicazioni per i licei, si trovano in una situazione di grande ambiguità, anche organizzativa, rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità.

Appare evidente come alcune delle novità introdotte dai Regolamenti siano sostanzialmente fallite, pensiamo in particolare all'insegnamento obbligatorio di una *disciplina non linguistica* in lingua straniera attraverso l'utilizzo della metodologia **CLIL**, **oppure semplicemente sbagliate** come la sciagurata scelta di eliminare le attività di laboratorio nel liceo scientifico e, soprattutto, nell'opzione "Scienze applicate", o che **hanno creato enormi problemi di identità culturale e curricolare** oltre che conflittualità inenarrabili, come nel liceo artistico.

Il **liceo musicale e coreutico** – le cui sezioni sono state attivate con modalità caotiche e spesso poco trasparenti, dopo lo storico risultato della creazione di uno specifico organico, di specifiche classi di concorso e di personale con piena titolarità per mobilità professionale o per concorso – **vive una situazione di disorientamento permanente**: ricorsi senza fine, con il MIUR sempre perdente, per ottenere la seconda ora del primo strumento nel primo biennio, discipline su cui si svolgono gli esami di Stato senza docenti titolari a causa di un ordinamento che prevede un orario inferiore a quello cattedra, un riordino della filiera dell'istruzione musicale previsto dalla legge 107/15, privo di spessore, incapace di creare unità e sinergie e di governare le forti conflittualità tra chi lavora nei vari segmenti della filiera.

Il decreto che ha avviato la **sperimentazione dei percorsi tecnici e liceali** della durata **di quattro anni**, emanato in un contesto di scarsa condivisione, per la FLC CGIL rappresenta l'esempio di come non andrebbe mai promossa una sperimentazione ordinamentale. Infatti, non solo il MIUR ha evitato il doveroso confronto con la Scuola, facendo anche a meno della doverosa validazione del modello che le scuole autorizzate stanno già sperimentando da anni, ma ha anche disatteso le [indicazioni di buon senso del CSPI](#) (il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). Disattese anche le stesse indicazioni del DLgs 62/17 sul valore dell'orientamento realizzato dalle scuole a vantaggio di una scelta consapevole, da parte delle famiglie, di un percorso scolastico attentamente ponderato per i propri figli. Infatti, il 2 febbraio 2018, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, senza la possibilità, quindi, di realizzare nei territori adeguate azioni di orientamento e neppure di informazione, si sono aggiunte altre 92 scuole (alle prime 100), che nel corrente anno scolastico sperimenteranno il "diploma in 4 anni".

Indicazioni alle scuole

A fronte di quanto sopra descritto è necessario sfruttare le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal MIUR, per soddisfare la duplice esigenza di garantire un'offerta formativa il più possibile coerente con la tradizione della scuola pubblica italiana dal punto di vista della qualità, senza rinunciare a denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dai governi contro la scuola pubblica. In particolare per:

1. realizzare un forte **raccordo** tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo, in un percorso di continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione;
2. programmare specifiche e realistiche attività di **formazione** a supporto della professionalità dei docenti, messi duramente alla prova dai tagli e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento;
3. incrementare e praticare la **programmazione collegiale** delle attività, in modo da utilizzare al meglio gli angusti spazi previsti per l'ordinaria attività scolastica;
4. sviluppare al massimo la possibilità offerta dall'autonomia scolastica, di **costruzione di reti**, soprattutto da parte di scuole già interessate da sperimentazioni di scuola o ordinamentali, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, contrastando la logica dei governi, per cui le alleanze sono essenzialmente la risposta alla scarsità delle risorse pubbliche;
5. mettere sempre in evidenza, attraverso la **progettazione dell'offerta formativa e degli ambienti di apprendimento** le esigenze della didattica laboratoriale e di utilizzo delle risorse tecnologiche più avanzate, con la conseguente possibilità/necessità di disporre di personale tecnico (AT) e insegnanti tecnico pratici (ITP), quale auspicabile risorsa dell'organico dell'autonomia, affinché non sia la didattica a doversi adeguare alla scarsità delle risorse, ma le tecnologie a essere impiegate sempre più efficacemente per la progettazione di strategie e metodologie collaborative e autenticamente innovative, quale patrimonio di tutte le scuole al servizio del diritto allo studio.

Per quanto riguarda in particolare i **licei è necessario progettare e curare la formazione professionale di docenti** e tecnici, anche attraverso azioni congiunte per la promozione di una metodologia di **apprendimento attivo**, di tipo laboratoriale anche finalizzata alla riduzione della divaricazione con tecnici e professionali, parallela alla divaricazione conoscenze/competenze.

Inoltre, dal momento che il MIUR fino a questo momento non ha regolamentato il caso di iscrizioni a sezioni nuove di **liceo musicale o coreutico** e quindi non sono previsti tempi disallineati rispetto alle ordinarie procedure di iscrizione, questi casi devono essere regolati in sede locale in accordo tra scuole e ambiti scolastici territoriali e con il coordinamento che si auspica regionale (USR) o almeno provinciale (ATP).

In merito all'iscrizione degli alunni disabili al liceo sportivo, le circolari annuali non hanno fornito indicazioni per cui è opportuno che le scuole assumano decisioni puntuali, in relazione alla programmazione di classe e alle misure che garantiscano l'inclusione.

A sostegno e per solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori precari, rifiutare orari che prevedono prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare stabilito dagli ordinamenti.

Infine, occorre ricordare che, come è stata disattesa la previsione dell'art. 5 comma 1 del DL 104/13 che disponeva il **monitoraggio e la valutazione** dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale entro febbraio 2015, è prevedibile subiscano la stessa sorte anche le sperimentazioni dei percorsi quadriennali (i primi percorsi avviati nel 2012 non sono mai stati sottoposti a una pubblica rendicontazione), che saranno gli ispiratori della ridefinizione degli indirizzi tecnici e liceali, dei profili e dei quadri orari dei regolamenti di riordino della secondaria di II grado. Per questo motivo, i percorsi quadriennali attivati devono essere oggetto di puntuale e professionale valutazione innanzitutto da parte degli istituti scolastici che li hanno avviati.

Questo protagonismo da parte delle scuole può rappresentare un momento molto importante per un primo bilancio, avendo ben chiaro che tale sperimentazione potrebbe essere strumentalmente utilizzata per proporre ulteriori tagli di personale il che avrebbe un pesante impatto sulla qualità dei percorsi.

Per contrastare questi rischi la FLC CGIL propone da anni l'adozione di un disegno strategico finalizzato all'elevamento dell'**obbligo scolastico a 18 anni**.

1.2.2 Esami di Stato e prove INVALSI al termine della scuola secondaria di secondo grado

Il [DLgs 62/17](#), uno dei provvedimenti attuativi della legge 107/15, ha introdotto alcune novità per l'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, disponendone l'entrata in vigore a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Segnaliamo che al momento della pubblicazione del presente fascicolo è in discussione in Parlamento un provvedimento che prevede il rinvio di un anno (a.s. 2019/2020) della normativa relativa a prove INVALSI e ASL quali requisiti di accesso all'esame di Stato

L'esame si svolgerà attraverso **due prove scritte**, la prima di italiano e la seconda di indirizzo e un colloquio attraverso cui la commissione accerterà le conoscenze e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti nelle discipline di studio e nelle attività relative a "**Cittadinanza e Costituzione**". Durante il colloquio i candidati esporranno le esperienze di **alternanza scuola-lavoro** svolte nel percorso di studi. Sono **requisiti di ammissione** all'esame di Stato del secondo ciclo, oltre alla **frequenza per almeno tre quarti** del monte ore obbligatorio, lo svolgimento delle **attività di alternanza scuola-lavoro** (ASL) previste dal corso di studi e la partecipazione nell'ultimo anno di corso alle **prove INVALSI**. Queste ultime, svolte nella modalità *computer based*, verificano i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto della prova standardizzata e **comprendono la prova di inglese**, oltre che di italiano e matematica. La prova INVALSI avrà carattere nazionale e sarà effettuata durante l'anno scolastico, senza entrare nella valutazione dell'esame finale. È prevista una **sessione suppletiva** per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi. **L'ammissione all'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo prevede la valutazione con sei decimali in ciascuna disciplina (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, anche con voto inferiore a sei in una sola disciplina, eccetto che per il voto legato al comportamento. Infatti, il comportamento valutato non sufficiente (voto inferiore a sei) determina la non ammissione all'esame.

Viene eliminata la possibilità, finora prevista dalla normativa sugli esami di Stato, che il candidato dia inizio al **colloquio** con un argomento a sua scelta, mentre è prevista una relazione con il supporto di un elaborato multimediale curato durante il colloquio finale e riferito alle attività di **alternanza scuola-lavoro** obbligatoriamente svolte durante l'anno.

L'ammissione con un'insufficienza incide sul **credito finale** con cui si accede all'esame. Partecipano al **consiglio finale** tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi di studenti, limitatamente a questi ultimi.

Per la religione cattolica o attività alternativa, la normativa sulla valutazione ai fini dell'ammissione all'esame è analoga a quella che si applica nel primo ciclo.

Al fine di **uniformare i criteri di valutazione delle commissioni** d'esame, con decreto ministeriale verranno definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle prove d'esame, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze rilevate.

Il **voto finale** resta espresso in **centesimi** ma **aumenta il peso del credito scolastico** che incide fino a 40 punti; le due prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna e il colloquio fino a 20 punti.

La nuova tabella per la conversione del **credito** del secondo biennio, prenderà in considerazione i crediti del terzo anno (registrati al termine dell'anno scolastico 2016/2017) all'epoca fino a un massimo di 8 punti che verranno convertiti fino a un massimo di 12 punti. Allo stesso modo verranno convertiti fino a 13 punti i crediti registrati al termine della quarta classe (a.s. 2017/2018) e fino a 15 punti nella quinta

classe, per un totale massimo di 40 punti. Le **valutazioni delle prove d'esame** vengono uniformate attraverso l'utilizzo di una **griglia ministeriale per la prima e seconda prova scritta**, per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità. Con decreto ministeriale, entro gennaio viene definita anche la modalità organizzativa per lo svolgimento del colloquio.

Nei percorsi di **istruzione professionale**, la seconda prova ha carattere pratico e una parte di essa viene predisposta dalla commissione d'esame, in coerenza con le specificità dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La **commissione** non cambia nella sua **composizione** attuale rispetto a quanto è avvenuto fino all'anno scolastico 2017/2018: un presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. Il mancato superamento dell'esame di Stato viene comunicato per ogni tipologia di indirizzo, con l'indicazione finale "non diplomato".

Nel caso di **istruzione domiciliare o in ospedale e luoghi di cura** è prevista la partecipazione allo scrutinio dei docenti che hanno seguito l'alunno per una parte dell'anno scolastico prevalente rispetto alla frequenza della scuola.

Nell'**istruzione parentale**, annualmente deve essere presentata la prevista comunicazione preventiva, come annuale è l'**esame di idoneità** per l'ammissione alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo.

Le nostre valutazioni

Le prove nazionali **INVALSI**, come nel primo ciclo, sono obbligatorie anche ai fini dell'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo. Gli esiti delle prove INVALSI vengono riportati in una specifica sezione del *curriculum* della studentessa e dello studente allegato al diploma. Tale previsione conferma la tendenza a utilizzare le prove non per valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione, ma per la valutazione degli apprendimenti dei singoli alunni (si veda quanto detto in proposito per il primo ciclo). È nostra convinzione che la modalità di utilizzo dei risultati di prove standardizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti degli studenti non può essere imposta in modo autoritario, all'interno di un sistema che le utilizza in modo ambivalente, tantomeno se vanno a sovrapporsi alle attività ordinarie di verifica e valutazione degli apprendimenti da parte degli insegnanti nell'esercizio della funzione docente.

L'affermazione di una cultura della valutazione nelle istituzioni scolastiche non può prescindere da una dimensione collaborativa, di confronto e condivisione tra il mondo scientifico e della ricerca e il mondo della scuola, che tra le sue specificità ha anche quella della ricerca e sperimentazione, che pertanto non può essere riservata solo ad enti esterni alla scuola, senza sconvolgerne le finalità e senza sfigurare la *mission* della scuola pubblica.

Anche le attuali caratteristiche dell'ASL, a nostro parere, contribuiscono a snaturare quella che dovrebbe essere un'esperienza metodologica in un contenuto di apprendimento in sé valutabile.

Segnaliamo che al momento della pubblicazione del presente fascicolo è in discussione in Parlamento un provvedimento che prevede il rinvio di un anno (a.s. 2019/2020) della normativa relativa a prove INVALSI e Asl quali requisiti di accesso all'esame di Stato

Altra contraddizione, che segna la **distanza tra la normativa e la realtà delle scuole**, riguarda l'obbligo di attivazione delle **strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**, considerato che le risorse professionali che sono state assegnate alle scuole attraverso i posti di potenziamento sono spesso distanti, per tipologia oltre che per quantità, dalle esigenze rappresentate e soprattutto rispetto agli impegni di miglioramento assunti dalle scuole attraverso il PTOF, sulla base dell'autoanalisi di istituto. La norma, che sembra prevedere forme di controllo ispettivo sull'effettivo svolgimento delle attività e delle strategie di miglioramento, sembra quasi configurare

a carico delle scuole una modalità sostitutiva rispetto alla responsabilità che invece grava sull'Amministrazione di assicurare con certezza la disponibilità di risorse coerenti con la progettualità delle singole istituzioni autonome. Senza dire che, per immaginare una reale funzione di supporto, l'organico della funzione ispettiva appare insufficiente visto che è già impegnato per il funzionamento dei Nev (Nuclei esterni di valutazione) e nei nuclei di valutazione dei dirigenti, oltre che nelle ordinarie attività. Per questo motivo è presumibile che si finirà per giustificare (gli ormai) consueti incarichi ispettivi senza concorso.

L'art. 21, in relazione al **curriculum dello studente**, porta a compimento il percorso previsto dall'art. 1 comma 28 della legge 107/15, prevedendo l'indicazione delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali e le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di alternanza scuola-lavoro ed eventuali altre certificazioni conseguite, inserite in una apposita sezione del curriculum. Permangono tutte le perplessità che la FLC CGIL ha espresso da tempo in merito alla tutela delle studentesse e degli studenti in relazione alle modalità di formazione, conservazione e accesso al *curriculum* sia ai fini dell'orientamento universitario sia ai fini dell'accesso al mondo del lavoro.

Approfondimento: abrogazioni e cessazioni di efficacia delle norme contenute nei DLgs 62/17 a decorrere dal 1° settembre 2017

Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) art. 146 comma 2 e 179 comma 2 (primo ciclo, prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo ammissione ai fini dell'ammissione alla classe successiva); art. 185 commi 3 e 4 (composizione commissione Esame di Stato primo ciclo e giudizio finale);

Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) art. 8, commi 1, 2 e 4 (valutazione nella scuola primaria. Non viene abrogato il co.3 "Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico"); art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami Scuola secondaria di primo grado) da comma 1 a 6 (non viene abrogato il co. 7: Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico).

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) art. 3 comma 1, 1bis, 2, 3 e 3bis (espressione della valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado e dell'esito dell'esame conclusivo primo ciclo dall'a.s. 2008/2009).

Decreto legge n. 147 del 7 settembre 2007 convertito con modificazioni dalla legge 25.10.2007 n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari) art. 1 comma 4 (Norme in materia di ordinamenti scolastici - modifiche all'art. 11 DLgs 59/04).

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) art. 1 (Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione); art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione); art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione); art. 7 (Valutazione del comportamento); art. 8, comma 1 (Certificazione delle competenze - nel primo ciclo dell'istruzione); art. 9 comma 1 (Valutazione degli alunni con disabilità - sulla base del piano educativo individualizzato; co. 2 (esame conclusivo del primo ciclo), comma 3 (predisposizione delle prove dell'esame conclusivo del primo ciclo) e comma. 4 (alunni con disabilità che non conseguono la licenza); art. 10 comma 1 (Valutazione degli alunni con DSA); art. 13 (Scuole italiane all'estero); art. 14, comma 1 e comma 2 (disposizioni transitorie).

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) art. 2, co.2 e 3 (Valutazione del comportamento).

Approfondimento: abrogazioni e cessazioni di efficacia delle norme contenute nei DLgs 62/17 a decorrere dal 1° settembre 2018

Legge 10.12.1997 n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) art. 1 (Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) art. 2 commi ... (Ammissione) art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame) art. 4 commi ... (Commissione e sede d'esame) art. 5 (Credito scolastico) art. 6 (Certificazioni)

Legge 28.3.2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) art. 3 comma 1 lett. c)

DPR 23.7.1998 n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425) eccetto l'art. 9 co.8 (Commissioni d'esame - compensi) che tuttavia richiama la legge 425/97, art. 4, comma 5 espressamente abrogato a partire dal 1.9.2018.

DPR 22.6.2009 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) art. 6 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione) art. 8 comma da 3 a 6 (Certificazione delle competenze - finale ed intermedia; relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; determinazioni in base alle indicazioni INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali; armonizzazione dei modelli) art. 9, commi 5 e 6 (Valutazione degli alunni con disabilità - prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione; percorso didattico differenziato e mancato conseguimento del diploma) art. 10, comma 2 (DSA - diploma) art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale) art. 14, comma 3 (disposizioni transitorie).

PER SAPERNE DI PIÙ

Commento FLC CGIL su DLgs 62/17

www.flcgil.it/@3939937.

Riordino dell'istruzione professionale

www.flcgil.it/@3948072.

www.flcgil.it/@3939927.

1.2.3 Alternanza scuola-lavoro

La situazione attuale

L'alternanza scuola lavoro è stata introdotta nell'ordinamento scolastico italiano da uno dei decreti attuativi della Riforma Moratti: "Decreto legislativo 77/05 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

L'espressione alternanza scuola-lavoro apparteneva a una elaborazione sicuramente progressista di cui gli estensori dei testi della legge 53/03 si appropriarono, modificandone profondamente il senso e il significato originari.

Il DLgs 77/05, stabilisce che:

- L'alternanza scuola-lavoro è una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema educativo.
- L'alternanza non è un contratto di lavoro ma è un percorso didattico.
- I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese ed enti pubblici.
- "In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio." La funzione tutoriale è svolta dal tutor scolastico e dal tutor aziendale.
- I percorsi in alternanza sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età.

La legge 107/15 stanziava **100 milioni di euro all'anno** per l'alternanza a decorrere dal 2016 (diventati nel frattempo circa 96) e **apporta le seguenti** modifiche alla normativa di settore:

- **quantificazione del numero di ore** (almeno 400 ore per tecnici e professionali, almeno 200 ore per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
- i percorsi in alternanza sono **finalizzati** anche a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;
- l'alternanza può essere svolta anche durante la **sospensione delle attività didattiche**;
- il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero;
- tra i **soggetti** presso i quali è possibile effettuare l'alternanza, vengono inseriti gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- l'alternanza si può fare anche attraverso l'**impresa formativa simulata**;
- definizione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza" (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una **valutazione sull'efficacia e sulla coerenza** dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio;
- attivazione di **corsi di formazione** per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il **dirigente scolastico** individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro dal registro nazionale e **redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione** sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.

Le nostre valutazioni

Contro l'ASL come riordinata dalla legge 107/15, la FLC CGIL ha raccolto le firme per l'indizione di un referendum abrogativo. In particolare, fin dal 2015 chiediamo l'eliminazione della quantificazione del numero di ore di alternanza e la finalizzazione dell'alternanza verso l'occupabilità.

La quantificazione delle ore rappresenta un'autentica **forzatura**. In primo luogo, perché la legge **non fornisce alcuna giustificazione** scientifica, pedagogica, didattica, ecc. del monte ore individuato. In secondo luogo, perché **interviene a gamba tesa sull'autonomia didattica e organizzativa delle scuole** alle quali compete progettare i percorsi e individuare le parti del profilo educativo previsto dai regolamenti della secondaria di II grado, le competenze, le abilità e le conoscenze dei vari campi e ambiti disciplinari, da sviluppare e valutare in relazione agli studenti in "carne ed ossa". In terzo luogo perché è evidente il rischio che pur di coprire il numero di ore individuato dalla legge, si utilizzino gli **studenti** come vera e propria **manodopera gratuita**.

Secondo la legge 107/15 l'alternanza ha come obiettivo fondamentale l'incremento delle opportunità di lavoro degli studenti. L'orizzonte culturale e valoriale in cui si muove la legge 107/15 è chiaro: la centralità non è del ragazzo in formazione, ma dell'impresa. In questo senso il compito primario della scuola è quello di soddisfare il fabbisogno di competenze del sistema economico incrementandone la competitività. La lettura della realtà da parte della scuola deve essere a una dimensione e tutta orientata costruire i percorsi formativi in correlazione con le filiere produttive. In alcuni documenti e accordi tra MIUR e soggetti imprenditoriali vi è più di un richiamo alla replicabilità di precisi modelli di alternanza, anche in relazione al numero di ragazzi (circa un milione e mezzo) che sono coinvolti nei relativi percorsi. Si tratta di opzioni, oltre che non condivisibili, obsolete. Continuare a considerare l'alternanza scuola-lavoro come uno strumento del "mercato del lavoro" ricorda paradigmi vecchi di decenni che pensavamo superati. Sulla replicabilità previa "modellizzazione" dei percorsi in alternanza, è evidente che si immagina che le pratiche educative possano essere riprodotte proprio come si farebbe con un processo industriale che può essere trasferito in un nuovo impianto!

Per noi aprire la scuola al territorio e al mondo significa dare gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze non solo per comprendere la realtà, ma anche per diventare agenti attivi di cambiamenti della società. Significa soprattutto pensare ai giovani non come soggetti passivi da istruire (al lavoro manuale o a quello intellettuale), ma come risorsa da valorizzare. Insomma giovani portatori di valori, energie, talenti che si confrontano (o si scontrano) con la società degli adulti. Al contrario, l'alternanza della legge 107/15 (ma anche il Jobs Act) ci parla di giovani da sistemare e non da incoraggiare a fare scelte autonome.

Per questo come **FLC CGIL** chiediamo che in tema di alternanza, vengano **eliminate le norme della legge 107/15 relative:**

- **alla precisa quantificazione del numero delle ore**
- **alla finalizzazione dei percorsi verso l'occupabilità**
- **agli esami di Stato.**

Chiediamo, inoltre, che i **percorsi di alternanza rientrino nella piena potestà** programmatica, gestionale, formativa e organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Nella direzione auspicata dalla FLC CGIL va l'importante [parere autonomo](#) del CSPI del 25 luglio 2018.

Indicazioni alle scuole

Innanzitutto i percorsi di ASL devono essere coerenti con il profilo in uscita del percorso di studi frequentato dalle studentesse e dagli studenti. In mancanza di tale coerenza il percorso non può essere considerato obbligatorio.

Il numero di ore di alternanza, soprattutto quelle presso il soggetto ospitante, deve essere compatibile con la capacità della scuola di governare i percorsi. Quindi se una scuola è in grado di fare in maniera dignitosa il 15% di ore all'esterno vuol dire che il restante 85% sarà effettuato presso l'istituzione scolastica.

È necessario che le scuole tengano ben presenti le **differenze** da un punto di vista educativo tra **stage, tirocinio e ASL** così come delineate dalle Linee Guida del triennio degli Istituti tecnici e professionali (Direttive 4 e 5 del 16 gennaio 2012). In particolare: *"Lo stage, [...], consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio."*

"Il tirocinio [...] è finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante."

Per le attività aggiuntive all'orario d'obbligo, il personale della scuola impegnato nelle attività connesse alla realizzazione dei percorsi di ASL ha diritto a essere retribuito. A tal proposito le risorse della ASL destinate a retribuire il personale sono state contrattualizzate dal CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/tag/alternanza-scuola-lavoro/.

Gigi Caramia e Luigi Rossi, *Istruzione e lavoro, una freccia senza bersaglio. Analisi, schede di lettura e commenti*, Edizioni Conoscenza, 2016

Patrizia Lotti, Francesca Betti, *Scuola-lavoro e solidarietà. Una direzione per l'alternanza*, Edizioni Conoscenza, 2018.

1.2.4 Il Sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale

La situazione attuale

La "seconda parte" del secondo ciclo di istruzione è il sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale.

Il Capo III del DLgs 226/05 definisce una serie di **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** inerenti i percorsi di IeFP e in particolare definisce i titoli di studio che tali percorsi possono erogare: le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali. Il medesimo decreto demanda a successivi accordi in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza Unificata la concreta attivazione di questo segmento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il **29 aprile 2010** in sede di Conferenza Stato-Regioni viene sottoscritto l'accordo che ha definito le modalità di avvio del primo anno dei percorsi di IeFP e, in prima applicazione, il Repertorio nazionale delle figure professionali relativo a 21 qualifiche professionali e a 21 diplomi professionali.

Il **16 dicembre 2010** in sede di Conferenza Unificata viene sottoscritta un'ulteriore intesa che prevede che gli istituti professionali, in **regime sussidiario**, previo accordo tra ciascuna regione e il competente Ufficio scolastico regionale, possano rilasciare le qualifiche e i diplomi tecnici, utilizzando gli spazi di flessibilità e le quote di autonomia previste dal DPR 87/10, mediante la definizione di due distinti percorsi (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare) che si intrecciano con i percorsi ordinamentali statali. Questo **compromesso** è stato raggiunto perché:

1. la maggior parte delle regioni non è in grado, né ha risorse, per attivare autonomi percorsi di IeFP ai sensi dell'accordo del 29 aprile 2010;
2. lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle regioni per attivare l'IeFP a regime.

L'**esito** è il seguente: le regioni ottengono il risultato di attivare comunque i percorsi di IeFP definiti dagli accordi e dalle programmazioni territoriali e ottengono il rinvio *sine die* riguardo l'effettiva applicazione di alcuni LEP per i Centri di Formazione Professionale, lo Stato ottiene il risultato che l'IeFP parta su tutto il territorio nazionale a costo zero. Inoltre, mediante tabelle di corrispondenza, diventano spendibili le qualifiche acquisite in base al previgente ordinamento.

Il **27 luglio 2011** viene sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni l'accordo concernente gli atti necessari "per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

Tra l'altro in base a tale accordo:

1. vengono messi a regime, a partire dall'a.s. 2011/2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale;
2. viene istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da "figure nazionali" di differente livello;
3. sono adottati i modelli e relative note di compilazione per l'attestato di qualifica professionale e per il diploma professionale.

Il **19 gennaio 2012** è stato sottoscritto un ulteriore accordo in Conferenza Stato-Regioni che ha istituito un'altra qualifica professionale, la ventiduesima, riferita alla figura di "Operatore del mare e delle acque interne".

Il **DLgs 61/17** recante norme per il raccordo tra Istruzione professionale e percorsi dell'istruzione e formazione professionale prevede i seguenti interventi a partire dall'anno scolastico e formativo 2018/2019:

- **abrogazione della norma di legge che prevedeva l'obbligo di attivare organici raccordi tra filiera tecnico-professionale e IeFP** (art. 13, comma 1- quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40);
- la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione possono scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra:
 - a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- previa intesa in conferenza Stato-Regioni, recepita in apposito decreto interministeriale, e successivi appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- i Passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale sono effettuati esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente.

L'intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'8 marzo 2018, riguardo all'IeFP sussidiaria erogata dagli istituti professionali, introduce alcune novità rispetto a quanto previsto al DLgs 61/17. In particolare è prevista la possibilità di utilizzare:

- **nel biennio**, la quota del monte orario non superiore a 264 ore destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale (PFI) previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) del DLgs 61/17;
- **nel triennio**, gli spazi di flessibilità, pari al 40% dell'orario complessivo, previsti dall'articolo 6 comma 1 lettera b) del DLgs 61/17 per la realizzazione di attività integrative finalizzate all'acquisizione di crediti formativi da parte studentesse e agli studenti che frequentano i percorsi quinquennali di Istruzione professionale, utili per l'accesso agli esami di qualifica e di diploma professionale.

Sono previsti inoltre:

- meccanismi di **accreditamento** delle istituzioni scolastiche;
- **specifici percorsi per l'istruzione degli adulti** finalizzati ad erogare in regime di sussidiarietà percorsi di IeFP;
- meccanismi per l'utilizzazione delle **risorse dei** Programmi Operativi Nazionali (PON) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dei Programmi Operativi delle singole regioni (POR).

L'Intesa prevede la sottoscrizione di appositi accordi tra singola Regione e relativo Ufficio scolastico regionale finalizzati a:

- **favorire il raccordo** tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP;
- definire le **modalità realizzative** dei percorsi sussidiari di IeFP;
- definire:
 - **i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti** nell'ambito della quota oraria di personalizzazione (nel biennio) e degli spazi di flessibilità (nel triennio);
 - le **modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale** per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito tali crediti;

- **definire i criteri e le modalità** per la realizzazione di specifici percorsi di IeFP sussidiaria da effettuare nell'istruzione degli adulti con l'obiettivo di **promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini**.

Le nostre valutazioni

Da un punto di vista istituzionale, la messa a regime del sistema nazionale di IeFP, con la contestuale fine del regime surrogatorio e il passaggio alle regioni della competenza esclusiva in tema di qualifiche e diplomi professionali, pone problemi di grande rilievo riguardo all'**identità** e alla "mission" degli stessi istituti professionali e dei percorsi quinquennali. Infatti la messa a regime dei percorsi IeFP sussidiari ha stabilito relazioni sempre più forti tra questi istituti e le regioni e sempre più deboli con lo Stato con conseguenze a breve termine imprevedibili.

A tal proposito occorre ricordare che l'IeFP, pur essendo materia di competenza esclusiva delle Regioni, va a innestarsi su aspetti, quali l'obbligo di istruzione e il valore legale del titolo di studio, che competono, invece, allo Stato centrale.

Consideriamo sbagliate le scelte di fondo operate dal DLgs 61/17:

- l'abrogazione dell'art. 13 comma 1-quinquies del DL 7/07 che prevedeva la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- considerare l'IeFP come quarta filiera del sistema educativo di secondo ciclo con conseguente ulteriore parcellizzazione e gerarchizzazione dei percorsi.

Indicazioni alle scuole

Le scuole impegnate nei percorsi sussidiari devono **declinare le discipline**, soprattutto del primo biennio, in relazione sia agli **assi culturali** sia alle **competenze chiave di cittadinanza**.

È altrettanto **fondamentale** che siano elaborati curricula che prevedano prioritariamente il conseguimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dai percorsi di Istruzione Professionale, programmando interventi di riallineamento rispetto a quanto previsto dai documenti sul curriculum degli IeFP.

Nei percorsi integrativi (ad esaurimento) e nei nuovi percorsi ordinamentali occorre **evitare** nella maniera più assoluta che vi siano scollamenti tra gli esiti del percorso IeFP e quelli dei percorsi quinquennali.

1.2.5 Istruzione degli adulti

La situazione attuale

Dall'anno scolastico **2015/2016** è entrato pienamente a regime il **Regolamento sull'Istruzione per gli adulti** (DPR 263/12). Tutti i **Centri territoriali per l'educazione degli adulti** (CTP) e i **corsi serali** per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore **hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015**.

I **corsi di istruzione degli adulti** riorganizzati, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, prevedono:

- a. **percorsi di istruzione di primo livello** finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- b. **percorsi di istruzione di secondo livello** finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- c. **percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana**, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.

I percorsi di primo livello e di alfabetizzazione sono erogati dai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), i corsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I **CPIA** hanno la medesima **autonomia** attribuita alle altre **istituzioni scolastiche**, sono articolati in reti territoriali di servizio generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I **corsi di secondo livello** (ex serali) sono invece **incardinati nelle scuole secondarie di II grado** (istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici).

A partire dallo scorso anno scolastico anche gli iscritti ai percorsi di Istruzione per gli adulti sono registrati nell'Anagrafe nazionale degli studenti prevista dal DLgs76/05, completando in maniera organica il sistema dell'istruzione degli adulti, nel panorama degli Ordinamenti della scuola italiana.

Circolare sulle iscrizioni (nota ministeriale 7647/2018)

Il 3 maggio 2018 è stata pubblicata dal MIUR la [nota ministeriale 7647](#) relativa alle iscrizioni ai CPIA e ai percorsi di II livello (ex corsi serali) per l'anno scolastico 2018/2019.

Il **termine di scadenza** per le **iscrizioni** ai percorsi di **istruzione degli adulti** è fissato di norma al **31 maggio 2018** e comunque **non oltre il 15 ottobre 2018**. La nota chiarisce che, **tenuto conto dell'utenza**, è possibile accogliere, in casi motivati, le **richieste di iscrizione** ai percorsi di istruzione pervenute oltre il 15 ottobre 2018. L'accoglimento di tale richieste è subordinato:

- alla definizione di criteri generali relativi alle "fattispecie che legittimano la deroga" da parte del collegio dei docenti;
- ai limiti dell'organico assegnato.

Gli adulti che intendono **iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello** e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana **presentano domanda di iscrizione** direttamente alle sedi dell'**unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle "sedi associate"**.

Gli adulti, invece, che intendono **iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano domanda alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati tali percorsi**, che provvedono tempestivamente a **trasmetterle in copia** alla sede centrale del CPIA.

Come previsto dal [DPR 263/12](#) e confermato nella [nota ministeriale 8366/15](#) è strategico per queste operazioni **l'accordo di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio**, tanto che nella nota sono riportate le

informazioni in merito alle scadenze per la stipula **dei patti formativi** (15 novembre 2018) e per **l'eventuale rinnovo dell'accordo di rete** (1° ottobre 2018) tra il CPIA e le scuole secondarie di II grado del territorio su cui insiste, se sono subentrati elementi di difformità, come ad esempio il dimensionamento scolastico.

La nota **ribadisce i chiarimenti** sulle **iscrizioni** degli studenti **quindicenni ai percorsi di primo livello**. Come chiesto dalla FLC CGIL, **questi casi devono essere considerati eccezionali** e non possono in alcun modo essere collegati a difficoltà comportamentale o a condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico. A tal fine la circolare sottolinea il ruolo di garanti degli Uffici scolastici regionali. Come stabilito lo scorso anno, la circolare prevede che i **minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria**, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, possano iscriversi ai corsi di primo livello. Analoga possibilità è assicurata anche ai **minori stranieri non accompagnati**.

Anche in questo caso è citata la [nota 16417 del 6 dicembre 2017](#) per richiamare gli Uffici scolastici ad effettuare **accordi con gli Enti locali per l'utilizzo degli spazi** adeguati anche nel rispetto della sicurezza.

Le nostre valutazioni

Il sistema dell'Istruzione degli adulti attraverso il Regolamento del 2012 ha potuto avere una collocazione certa negli Ordinamenti della scuola italiana, ma, quel "senza oneri per lo Stato" che ne accompagna ogni articolo, ha inciso sull'effettiva riuscita degli obiettivi previsti dalle Linee guida del marzo 2015, in termine di numero di adulti che avrebbero potuto essere accolti.

Alla proroga al 15 ottobre della data delle iscrizioni e all'apertura di possibili situazioni successive non è corrisposto un investimento in organici o per spazi accoglienti.

Infatti abbiamo continuato a ricordare all'Amministrazione come gli **accordi con gli Enti locali per l'utilizzo degli spazi** adeguati, anche nel rispetto della sicurezza, **stentano a realizzarsi**, per cui **molti CPIA ancora non trovano collocazione in ambienti dignitosi**. Tutti i casi che sono stati segnalati alla nostra organizzazione sono stati puntualmente resi noti al MIUR.

Tra le criticità del Regolamento che da subito abbiamo segnalato per garantire la piena funzionalità del sistema, c'è la separazione tra i CPIA e le Istituzioni superiori, che crea una frattura nel sistema, anche in termini di visibilità sul territorio. La FLC CGIL ritiene necessario che il MIUR **avvii in forma sperimentale il raccordo tra i CPIA e l'Istruzione degli ex corsi serali**, avvalorando le esperienze in corso, in modo che possa essere apportata una modifica legislativa al Regolamento.

L'eccessiva estensione territoriale dei CPIA giustifica ancora oggi l'incardinamento del personale nelle sedi di erogazione del servizio. Soltanto un nuovo dimensionamento che riduca sensibilmente tale estensione ci potrà vedere favorevoli ad un cambio della norma.

Questo non soltanto per tutelare il personale, ma, soprattutto, per dare la possibilità a **ogni punto di erogazione del CPIA di essere un presidio territoriale per l'accoglienza dei bisogni** di istruzione degli adulti.

Oggi i CPIA hanno le loro RSU elette nel regolare confronto elettorale dell'aprile scorso. Anche alla luce del nuovo contratto nazionale, la vigilanza sull'utilizzo dei fondi, anche di natura comunitaria, consente al CPIA di recuperare quanto perso nell'uscita dall'Istituto comprensivo in termini di progettazione, ricerca, strumentalità,

Il Collegio dei docenti del CPIA ha le stesse prerogative di ogni istituto autonomo e qualsiasi iniziativa di carattere educativo didattico deve essere approvata con regolare delibera, compresi gli accordi di rete e le modalità di formulazione dei patti formativi.

Capitolo 2. Approfondimenti tematici

2.1 Politiche dell'inclusione

La situazione attuale

Il [Decreto legislativo 66/17](#) ha dato attuazione a una delle deleghe contenute nella legge 107/15 e interviene in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il Decreto parte da una affermazione che è in linea con gli assunti della legge 517 del 1977: l'inclusione scolastica riguarda le alunne e gli alunni, gli studenti e le studentesse con disabilità a cui deve essere assicurata una identità culturale, educativa, progettuale sia a livello di organizzazione scolastica che di curriculum formativo.

La principale novità è l'obiettivo – espressamente dichiarato – di promuovere la partecipazione di famiglie e associazioni di riferimento nei processi di inclusione scolastica e sociale.

Le disposizioni contenute nel Decreto riguardano gli studenti che hanno una certificazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.

Nel ridefinire le **competenze reciproche di Stato ed Enti locali** in materia di inclusione scolastica, quindi personale, contributi economici, trasporti, etc., il Decreto introduce diverse novità:

l'assegnazione degli organici del personale ATA alle scuole, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legislazione vigente, deve tenere conto della presenza di alunni disabili iscritti;

- l'assegnazione dei collaboratori scolastici per compiti di assistenza previsti dal profilo deve tenere conto anche del genere sessuale dell'alunno da assistere;
- entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano vanno definiti i criteri per uniformare i profili professionali degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

Nel **processo di valutazione** delle scuole definito dal DPR 80/13 anche l'inclusione diventa parametro di riferimento, infatti l'INVALSI dovrà definire gli indicatori dell'inclusività da utilizzare nei processi di autovalutazione delle scuole (RAV).

Il Decreto modifica le **procedure per la certificazione della disabilità**:

- la commissione multidisciplinare redige il Profilo di Funzionamento, un documento che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale e definisce competenze professionali e misure di sostegno necessarie all'inclusione scolastica.
- Sulla base del Profilo di Funzionamento viene poi predisposto il PEI, redatto dai docenti della classe, con la compartecipazione di genitori e figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola.
- Il Piano per l'inclusione, recepito dal PTOF di ogni istituzione scolastica, definisce l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Decreto modifica i gruppi di lavoro che hanno nel tempo supportato i processi di inclusione, ridistribuendo le competenze interne ed esterne alla scuola.

- Il **Gruppo di lavoro interistituzionale** (GLIR) opera presso ogni Ufficio scolastico regionale per il supporto all'inclusione e alla formazione del personale.
- Il **Gruppo territoriale per l'inclusione** (GIT) opera presso ciascun ambito territoriale, riceve le proposte di organico di sostegno delle scuole, le valuta per presentare la proposta all'USR.
- Il **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (GLI) supporta il Collegio dei docenti nella definizione del Piano di Inclusione; è composto dai docenti, dal personale ATA, dagli specialisti della ASL di riferimento. Per la scrittura e l'attuazione del piano di inclusione, il GLI si avvale anche del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità.

Il Decreto affronta il **tema della continuità didattica**, proponendo alle scuole due soluzioni:

- il dirigente scolastico può affidare ai docenti dell'organico dell'autonomia, titolari su posto comune ma in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno;
- il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato ai supplenti che abbiano avuto una supplenza sul sostegno nell'anno precedente.

Infine la norma interviene anche sulla permanenza del personale docente nel ruolo del sostegno, confermando l'obbligo dei 5 anni prima di poter chiedere il passaggio su cattedra o posto comune.

BES e DSA: la nota 1143 del 17 maggio 2018

Sul tema dei BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici di apprendimento) interessanti indicazioni del MIUR sono arrivate con la nota 1143 del 17 maggio scorso. Infatti il documento si apre con un significativo richiamo alla **funzione costituzionale dell'istruzione** come strumento essenziale per l'esercizio reale della democrazia; richiama quindi la centralità dell'autonomia scolastica, che, attraverso la progettazione didattica ed educativa, permette di costruire curricula verticali per portare a sintesi la valorizzazione di esigenze e potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

I documenti che la normativa ha introdotto in questi ultimi anni, il RAV, il PdM, il PTOF e Piani Didattici Personalizzati, non devono essere scambiati con il fine da raggiungere, ma considerati strumenti che, in forma snella ed essenziale, si rendano utili a raggiungere l'obiettivo della formazione per tutti.

Una scuola, quindi, meno burocratizzata e più attenta alla riflessione professionale, collegiale e allo sviluppo di percorsi di ricerca-azione.

Nella nota si riconosce che la documentazione sui BES introdotta dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013 ha appesantito il lavoro didattico, anche se l'intento era quello di invitare a una maggiore presa in carico degli studenti per i quali le scuole rilevano delle difficoltà, pur in assenza delle tutele della legge 104/92 e della legge 170/10.

Emerge la **centralità del ruolo dei dirigenti scolastici**, che sono chiamati a realizzare l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa riconoscendo i luoghi essenziali di scelta, partecipazione e condivisione, come gli organi collegiali, e a orientare i docenti verso la semplificazione e l'essenzialità degli strumenti di progettazione e di riflessione, con un utilizzo funzionale dei documenti (verbali e delibere). Questo affinché i docenti possano concentrarsi, più che sugli aspetti burocratico-amministrativi, sulla realizzazione di ambienti di apprendimento inclusivi.

La nota quindi rilancia l'idea di una **scuola come laboratorio di ricerca educativa e didattica** nel quale ciascun alunno veda riconosciuti i propri bisogni educativi secondo una logica di normale realizzazione del percorso educativo, senza essere trattato come un "caso". Un impulso in questa direzione potrà venire dal rinnovo dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa, un'occasione perché in tutti gli organi collegiali sia avviato uno scambio e un confronto professionale teso a far crescere ogni istituzione come luogo di sperimentazione e ricerca educativa e didattica.

Le nostre valutazioni

Per la FLC CGIL **l'inclusione dei ragazzi con disabilità è un fiore all'occhiello della scuola italiana**, ma il DLgs 66 del 2017 rischia di essere un boomerang per i loro diritti, poiché opera cambiamenti che non sono adeguati alla condizione delle scuole né da un punto di vista logistico né per l'organico.

La diagnosi della disabilità, legata al grado di funzionamento del contesto, potrebbe ridurre o azzerare le ore di sostegno e di assistenza, ma questo, in molti casi, non eliminerebbe le responsabilità della scuola nella prestazione del dovuto supporto

all'alunno a fronte di eventuali, concrete difficoltà. Questo dimostra, ancora una volta, che le riforme spesso nascono prima che ne vengano realizzate le condizioni di attuazione.

L'autonomia delle scuole nel determinare il contingente di sostegno è messa in discussione dal ruolo del GIT, che potrebbe modificare, in un'ottica di mero risparmio, la proposta avanzata dall'istituzione scolastica. Per la sua composizione inoltre questo gruppo di lavoro non possiede la terzietà che si richiede al soggetto preposto alla distribuzione delle risorse di organico tra le diverse istituzioni dell'ambito.

Le proposte del Decreto per la continuità didattica ci trovano in totale disaccordo, confortati anche dal parere negativo del CSPI sulla reiterazione della supplenza in base alla decisione del dirigente scolastico.

La **continuità didattica** si garantisce stabilizzando i posti di sostegno, che ancora continuano a permanere per grandi numeri nell'organico di fatto; altre soluzioni rispondono prevalentemente a logiche di risparmio, che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi enunciati persino nello stesso Decreto.

Condivisibile il principio del **riparto del personale ATA in base al numero dei ragazzi disabili**. Tuttavia, non avendo previsto aumento di organico, ad oggi il principio non ha sortito effetti diversi dalle consuete disfunzioni, determinate dalla mancanza di un sufficiente contingente di personale ATA.

Infine, dal momento che le leggi non configurano i **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** per l'istruzione, non costituisce un obbligo in capo alle Amministrazioni competenti, a cominciare dagli Enti locali, garantire a ciascun studente che ne abbia diritto i servizi necessari a una reale inclusione (assistenza, trasporti, logistica, strumentazioni didattiche adeguate, etc.). La conseguenza è che assistiamo troppo spesso a una dismissione delle responsabilità per questioni di bilancio da parte delle regioni e degli Enti locali, con gravi ripercussioni sulla realizzabilità e la qualità del processo inclusivo.

Rispetto alla nota n. 1143 del 17 maggio 2018 la nostra valutazione è positiva sia per il richiamo ai valori costituzionali, sia per la visione del lavoro docente: meno burocratico e più incentrato sulla didattica. Il Ministero riconosce che la Circolare 8/13 sui BES poco ha giovato al successo formativo degli studenti, mentre ha avuto l'effetto di appesantire il lavoro didattico con una dimensione compilatoria e burocratica del lavoro docente.

Coerente con i nostri percorsi il **richiamo rivolto alla dirigenza scolastica ad operare riconoscendo la centralità degli organi collegiali**, intesi non come luoghi convenzionali dai quali le decisioni devono passare per formalità, ma come luoghi vivi di confronto e di crescita professionale, senza cui la scuola non può innalzare la propria qualità.

In linea con gli orientamenti della pedagogia l'idea di una scuola come laboratorio di ricerca didattica ed educativa, che finalmente mette al centro la prassi dell'insegnamento e non la compilazione di documenti e atti formali. Sarebbe auspicabile che il MIUR più convintamente promuovesse una reale collaborazione con le Università, fatta di scambio reciproco sul piano professionale e della ricerca didattica e pedagogica.

Il richiamo a un uso sapiente e funzionale di verbali e delibere degli organi collegiali può semplificare e snellire il lavoro dei consigli di classe e interclasse, a favore di un maggiore confronto sulle attività d'aula. Auspichiamo che questa nota possa esprimere un orientamento che il Ministero faccia proprio con futuri provvedimenti sulla materia.

Indicazioni alle scuole

I tempi di applicazione previsti dal DLgs 66/17 vedono nel 2019 una serie di scadenze importanti:

- dal 1° gennaio il Profilo di Funzionamento dovrebbe sostituire la Diagnosi funzionale e il Piano Dinamico-Funzionale;
- i Gruppi di lavoro dovrebbero essere istituiti con le seguenti decorrenze:
 - a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
 - b) il GIT dal 1° gennaio 2019.

Per quanto attiene, invece, alla previsione di una nuova procedura di conferma del supplente dell'anno scolastico precedente, si tratta di una misura che a nostro avviso richiede una modifica del Regolamento delle supplenze (DM 131/07). Il CSPI, infatti, ha espresso sullo "Schema del DM applicativo art. 14 comma 3 DLgs 66/17- Continuità didattica alunni disabili" forti perplessità proprio in rapporto alla coerenza del provvedimento con la legislazione vigente in materia di supplenze.

Al momento comunque la procedura non è ancora attuabile e pertanto le scuole dovranno continuare a convocare i supplenti secondo le consuete modalità, facendo riferimento alla circolare sulle supplenze per l'anno 2018/2019.

La nota n. 1143 del 17 maggio 2018 contiene indicazioni importanti per le scuole sin da questo anno scolastico, al fine di snellire le procedure burocratiche relative agli studenti con BES.

2.2 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole

La situazione attuale

In una recente indagine conoscitiva effettuata dalla VII Commissione della Camera del 18 giugno 2018 emerge che nel periodo 2014-2017 le risorse a disposizione per **l'edilizia scolastica** sono state complessivamente pari a **9 miliardi e 573 milioni di euro**.

Nel [XVIII Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola](#) del 17 ottobre 2017 leggiamo però che di quegli stanziamenti **sono stati finanziati solo 4 miliardi per 12.271 interventi**, di cui solo 6.157 risultavano conclusi nel mese di ottobre 2017.

In materia di edilizia scolastica, nel **comunicato stampa del 31 luglio 2018** pubblicato sul [sito del MIUR](#), il Ministro Bussetti ha annunciato che le semplificazioni approvate nell'ambito del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 consentiranno di spendere più velocemente e in modo più efficace le risorse già a disposizione per l'edilizia scolastica, a partire da quelle del Fondo unico per l'edilizia scolastica, la principale fonte di investimento in materia.

Nel comunicato si legge che sarà semplificata anche la procedura per la definizione della Programmazione triennale nazionale – con meno decreti interministeriali che finora hanno di fatto appesantito le procedure e ritardato le autorizzazioni – e sarà perfezionato un Accordo quadro in Conferenza Unificata Stato-Regioni *“per ridurre ulteriormente gli adempimenti burocratici e tagliare i tempi necessari per l'assegnazione delle risorse agli enti locali, proprietari degli edifici scolastici”*.

Si tratta per ora solo di annunci che dovranno trasformarsi in azioni concrete prima che se ne possa valutare l'effettiva portata. Intanto registriamo che uno dei primi atti in materia di edilizia scolastica prevede **la chiusura definitiva di Italia sicura/scuole**, l'Ufficio per la riqualificazione dell'edilizia scolastica istituito dal precedente governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a supporto delle amministrazioni locali.

L'a.s. 2018/2019 si avvia dunque con una situazione pressoché invariata rispetto alla impietosa fotografia dell'edilizia scolastica che il già citato XVIII Rapporto di Legambiente ha scattato nell'ottobre del 2017: **oltre il 41% degli edifici scolastici (pari a 15.055) collocato in zona sismica 1 e 2 – cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti – di cui poco meno della metà costruito prima del 1976 – e cioè a prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica – e solo il 12,3% progettato o adeguato successivamente alle tecniche di costruzione antisismica**.

Le nostre valutazioni

La FLC CGIL, da sempre impegnata per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle scuole, ritiene che la sicurezza degli edifici scolastici e l'attuazione della normativa sulla sicurezza nelle scuole debbano rappresentare una priorità assoluta dei governi e del MIUR e che l'attenzione e gli investimenti debbano essere continui e sempre adeguati agli obiettivi fissati perché:

- la **messa in sicurezza degli edifici** è collegata a fattori strutturali, tecnici, fisici, chimici e comportamentali che vanno costantemente mantenuti, aggiornati, non è perciò un risultato raggiungibile *una tantum* ma necessita di un processo continuo di interventi di carattere straordinario e ordinario;
- **non bastano i finanziamenti spot “a tema”** (messa a norma degli edifici per antincendio o agibilità anti-sismica, ecc.) che sono funzionali solo a una fase emergenziale o a singoli interventi, ma non rispondono alle gestione continuativa di un patrimonio edilizio che progressivamente si degrada o cambia modalità d'uso al suo interno (un indirizzo di liceo scientifico, non ha lo stesso livello di rischio di un indirizzo alberghiero e di un indirizzo professionale), costringendo gli enti che

devono garantirne la sicurezza, a ripartire sempre da capo con le procedure (progetti, ricerca di finanziamenti, adeguamento certificazioni, ecc.);

- **occorrono costanti finanziamenti per l'aggiornamento, la formazione e l'informazione** dei lavoratori presenti nell'istituzione scolastica e delle figure sensibili coinvolte nei processi di prevenzione; su questo terreno quindi vanno ripristinate risorse adeguate per rendere esigibile il diritto ad avere un luogo di lavoro e di studio il più sicuro possibile;
- **occorre rilanciare la cultura della sicurezza** ripartendo dalla scuola. Un argomento decisamente avvertito e sentito sul quale occorre passare dalle parole ai fatti, perché fino ad oggi si è fatto ben poco. La scuola può e deve dare il suo contributo nel sensibilizzare e preparare le coscienze dei futuri lavoratori. Ricordiamoci gli impegni di Carta 2000.

Le indicazioni della FLC e della CGIL

Sulla base di tali considerazioni la CGIL e la FLC CGIL hanno individuato da tempo alcune **prime azioni, centrali e territoriali**, da organizzare a partire dall'inizio dell'anno scolastico per avviare la contrattazione sociale sull'edilizia scolastica con il governo e con tutti gli altri interlocutori istituzionali coinvolti (MIUR e sue articolazioni periferiche, regioni, province e comuni, ecc.) su piattaforme condivise e definite sulla base delle priorità individuate dai territori, dalle scuole e dalla società civile.

Le piattaforme, alla cui stesura dovranno essere coinvolti tutti i soggetti a vario titolo interessati (OO.SS., RSU, Consigli di istituto, studenti, genitori, personale della scuola e cittadini mediante le loro forme associative), vanno impostate su ben definite linee guida e dovranno rispondere a un ventaglio di esigenze e obiettivi quali:

- **monitoraggio dello stato degli edifici** e priorità degli interventi a partire dalle condizioni delle situazioni più a rischio;
- **controllo sui criteri distributivi delle risorse**: rispondenza a trasparenza ed effettive priorità;
- **controllo sui tempi di attivazione, su correttezza delle procedure e legalità**; tipologie delle gare di appalto; tipologie di contratto; valutazione della qualità dei progetti; monitoraggio sulle esigenze territoriali; individuazione delle priorità territoriali e definizione di piattaforme; architettura scolastica e politica scolastica (progetto di scuola, innovazione didattica, apertura al territorio); coinvolgimento educativo e didattico degli studenti e in generale del mondo della scuola; proposte di adeguamento della normativa e delle competenze sull'edilizia scolastica; monitoraggio e aggiornamento dell'Anagrafe nazionale e regionale.

Si tratta in ultima istanza di far vivere e far ripartire, anche sul versante dell'edilizia e sulla sicurezza degli edifici scolastici, **un'idea di scuola più avanzata, più democratica, più inclusiva e più efficiente in grado di soddisfare appieno al compito istituzionale che la nostra Costituzione le affida.**

2.3 Il sistema di reclutamento dei docenti tra vecchie e nuove regole

Quest'anno, per la prima volta, il reclutamento della scuola secondaria ha previsto, in aggiunta alle assunzioni dal concorso ordinario 2016 e dalle graduatorie ad esaurimento, anche quelle dal concorso riservato agli abilitati (che ha prodotto una graduatoria ad esaurimento per l'assunzione).

Si è trattato di un concorso non selettivo che ha consentito, ai docenti individuati, l'accesso all'ultimo anno del FIT con una supplenza annuale che costituisce l'anno di prova prima dell'effettiva assunzione in ruolo.

Il percorso FIT è stato introdotto dal [DLgs 59/17](#) (in attuazione della legge 107/15) e ha la durata di tre anni di formazione, tirocinio e avvio alla professione docente. L'immissione in ruolo avverrà dopo la frequenza e il superamento dei vari *step* del percorso.

Oltre al concorso riservato agli abilitati sono previsti altri due concorsi, con cadenza biennale, destinati ai docenti in possesso del solo titolo studio: uno riservato a chi ha almeno 3 anni di servizio e uno ordinario. Questi concorsi avrebbero dovuto svolgersi entro la fine del 2018, ma probabilmente subiranno uno slittamento.

Questo nuovo sistema supera di fatto il concetto di abilitazione come titolo di accesso ai concorsi, prevedendo di acquisirla (si chiamerà specializzazione) durante il FIT.

Per la scuola primaria e dell'infanzia il reclutamento, fino a quest'anno, ha mantenuto le vecchie regole (concorso 2016 e graduatorie ad esaurimento). Con l'approvazione del "Decreto dignità" sono state introdotte alcune novità anche per sanare il contenzioso dei diplomati magistrali.

Sono previsti due nuovi concorsi: uno riservato a chi ha almeno 2 anni di servizio (una sola volta, ad esaurimento) e l'altro ordinario (con cadenza biennale). Ai due nuovi concorsi saranno destinati il 50% ed il 50% dei posti residuati dopo l'esaurimento del concorso 2016.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il nuovo sistema di reclutamento nella scuola secondaria: www.flcgil.it/@3942443.

Il nuovo sistema di reclutamento per primaria e infanzia: www.flcgil.it/@3948243.

2.4 Le nuove classi di concorso, la concorrenza sullo stesso insegnamento

Il [DPR 19/16](#) e le relative [tabelle](#) hanno finalmente ridefinito il regolamento delle classi di concorso per la scuola secondaria.

Il regolamento presentava numerose imprecisioni e omissioni che sono state (parzialmente) corrette con il [DM 259/17](#) con i relativi allegati.

Si è superato il meccanismo delle atipicità con le vecchie classi di concorso anche se il nuovo regolamento prevede la concorrenza di più classi di concorso per il medesimo insegnamento che in sostanza riproduce le atipicità.

Gli allegati B, C e D al DM 259/17 riportano per ogni indirizzo/articolazione/opzione della scuola secondaria di II grado le classi di concorso previste per ogni insegnamento (con eventuali limitazioni).

Sulla base di queste tabelle e delle procedure previste dall'annuale circolare sugli organici, le scuole assegnano le quote orarie alle varie classi di concorso al fine della costituzione degli organici.

La presenza di numerose classi di concorso per il medesimo insegnamento ha determinato conflitti e sperequazioni ai danni del personale sia di ruolo che precario.

PER SAPERNE DI PIÙ

Lo speciale sulle classi di concorso (www.flcgil.it/@3887649).

Il decreto del Presidente della Repubblica 19/16 (www.flcgil.it/@3930043).

Le tabelle allegate al DPR 19/16 (www.flcgil.it/@3930041).

Il Decreto ministeriale 259/17 (www.flcgil.it/@3941715).

2.5 La formazione dei docenti e la legge 107/15

Una delle novità degli ultimi anni è rappresentata dal complesso di norme e di azioni poste in essere per la formazione del docente. Il comma 124 dell'art.1 della legge 107/15 ha delineato una formazione dei docenti con carattere obbligatorio, permanente e strutturale, che rientra tra gli adempimenti della funzione docente. Il rinnovo del CCNL 2016-2018, dopo due anni di contraddizioni palesi tra la disciplina normativa e le interpretazioni ministeriali, da una parte, e le responsabilità e i vincoli contrattuali a dieci anni quasi dall'ultimo rinnovo, dall'altra, ha ricollocato, finalmente, la formazione all'interno degli obblighi contrattuali. Quindi, è a questo contesto che devono essere ora ricondotte l'applicazione e la gestione da parte delle scuole del "[Piano Nazionale per la Formazione](#)" emanato dal MIUR con il [DM 797 del 19 ottobre 2016](#) in attuazione del comma 124 della legge 107/15.

Le principali caratteristiche del Piano nazionale sono le seguenti:

- il **piano formativo dell'ambito** rappresenta la rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento dei piani di formazione delle singole istituzioni scolastiche e/o delle reti di scopo;
- nel caso di **specifiche esigenze formative** non individuate nella progettazione di ambito, una quota parte delle risorse potrà essere assegnata direttamente alle singole scuole, con ciò confermando quello che la FLC ha difeso con forza e cioè che la costituzione delle reti per la formazione non è l'unica via (per giunta obbligatoria) per fare formazione;
- le **azioni nazionali** programmate dal MIUR in coerenza con le Priorità nazionali dovranno essere **considerate nella pianificazione dei piani di ambito e dei piani delle istituzioni scolastiche** e la relativa programmazione dovrà evitare sovrapposizioni tra la progettazione formativa delle istituzioni scolastiche e delle reti. Il **MIUR**, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, **progetterà e realizzerà le azioni formative nazionali coerenti con le priorità;**
- ogni **iniziativa formativa** deve essere **riferita a una specifica priorità del piano;**
- le **attività formative scelte dai docenti** per rispondere alle proprie esigenze formative, in coerenza con il piano elaborato dal Collegio docenti, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell'ambito della formazione obbligatoria.

Il piano **definisce il quadro strategico e operativo** per lo **sviluppo professionale del personale della scuola** mediante l'indicazione di priorità nazionali (sono otto) per il triennio 2016-2019 a partire dall'anno scolastico 2016/2017.

La **cabina di regia** per la **governance** dell'intero piano è affidata alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, integrate "*da un nucleo operativo*". Il **compito** della **cabina** è promuovere, coordinare e monitorare le azioni formative coerenti con il Piano stesso, sia in relazione alle iniziative promosse dal MIUR sia alla progettazione degli ambiti territoriali e delle scuole, nell'ottica dello sviluppo professionale continuo del personale scolastico. Presso tutti gli **Uffici scolastici regionali** dovrebbero funzionare appositi **staff di supporto**. Con il rinnovo del CCNL 2016/18, la contrattazione è stata estesa anche alle risorse che la legge 107/15 ha stanziato per la formazione e, a livello di scuola, riguarda i "*criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti*" (articolo 22 comma 4 lettera C7), che diventano **materie di contrattazione tra la RSU e il dirigente scolastico**.

L'articolo 1, comma 10, del nuovo CCNL ripristina la piena vigenza del precedente CCNL/07 e, in materia di formazione, vengono confermati sia gli obblighi dei docenti

(mettendo, così, fine alle pretese dell'Amministrazione di imporre obblighi orari e di durata) e la titolarità del Collegio docenti nella formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, sia le indicazioni in merito alla formazione del personale ATA (articolo 66 CCNL/07). Dal contratto, quindi, la conferma che la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituiscono un aspetto inerente alla funzione docente (articolo 26 comma 2 del CCNL/07) e che la formazione e l'aggiornamento collegiali fanno parte delle **attività funzionali**, programmate e svolte in attuazione delle delibere degli organi collegiali (articolo 29 comma 1 CCNL/07). Confermata, quindi, la titolarità del Collegio nel definire gli obblighi di formazione dei docenti nel piano annuale delle attività, vengono superate anche le aspre polemiche che si erano aperte in merito agli obblighi dei docenti e delle scuole. Infine, rispetto alla proposta iniziale del MIUR e a seguito delle critiche sollevate dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati, è stato superato l'obbligo di effettuare 125 ore di formazione in un triennio. Nei fatti, quindi, quanto disposto dalla stessa legge 107/15 al comma 124 (**la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale**) trova oggi collocazione e garanzie nell'articolato del nuovo contratto.

La piattaforma **S.O.F.I.A** ha rappresentato l'altra novità per la formazione dei docenti. Si tratta di una piattaforma digitale, strumentale rispetto all'attuazione del **piano triennale di formazione docenti 2016-2019**, progettata con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'incontro tra la domanda e un'offerta formativa qualificata e per ciò stesso accreditata, che consente al docente di disporre di uno strumento a uso personale, anche per l'archiviazione delle esperienze di **formazione/aggiornamento** e la relativa possibilità di **documentarla**. La **registrazione** sulla piattaforma da parte del docente è tuttora volontaria e prevede la possibilità di inserire la documentazione delle attività che erano già state svolte prima dell'apertura della piattaforma **sperimentale** o che lo fossero al momento della sua attivazione.

La piattaforma S.O.F.I.A. al momento non costituisce un **portfolio professionale** obbligatorio e il **docente** registrato nella piattaforma può decidere come meglio utilizzarne lo spazio, secondo le norme che disciplinano il trattamento dei dati.

Le nostre valutazioni

La fretta con cui è stata emanato il Piano nazionale di Formazione ha fatto emergere immediatamente le criticità che il preventivo confronto con il mondo della scuola e con le organizzazioni sindacali avrebbe evitato e ha determinato mesi di confusione e la perdita di valide occasioni di formazione. La genericità della *governance* e il funzionamento della struttura della Cabina di Regia Nazionale sono stati tra le conseguenze più evidenti della scarsa ponderazione.

In particolare, nella sua prima fase di applicazione, le indicazioni ministeriali hanno risentito della confusione che ha accompagnato l'entrata in vigore della L.107/15 in merito alla costituzione delle **reti di ambito** quale **riferimento programmatico indispensabile** per le azioni formative a livello territoriale.

L'intreccio con il Programma Operativo Nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» è stato trattato non sempre in modo lineare, anzi, spesso è risultato disarticolato.

In questo quadro confuso, tuttavia, ha rappresentato un **importante risultato dell'azione della FLC CGIL** la previsione di specifici interventi formativi relativi all'**educazione degli adulti**, in prima battuta dimenticata dal Piano Nazionale di Formazione.

La piattaforma S.O.F.I.A. come detto, al momento non costituisce un **portfolio professionale** obbligatorio per il docente né una banca dati a cui l'Amministrazione sia tenuta ad attingere. Per la FLC CGIL, tuttavia, le dichiarazioni contraddittorie dell'Amministrazione rispetto alla discussione politica che ha accompagnato la costituzione della piattaforma non restano sopite dalle garanzie offerte dalla normativa

sulla privacy. Questa, infatti, non esaurisce il campo delle tutele che sono necessarie a garantire il libero esercizio della professionalità docente e le possibilità di utilizzo del portfolio professionale da parte della parte datoriale. Si tratta di aspetti strettamente connessi alla **libertà di insegnamento** che in questo ambito vanno considerati anche attraverso opportuna disciplina contrattuale.

Persistono, infine, altre criticità ripetutamente segnalate al MIUR: dall'esigenza di rendere trasparente la selezione delle scuole polo regionali (e i relativi tempi e modi di rendicontazione), alla necessità di non utilizzare i fondi per la formazione in servizio per sopperire alla mancanza di investimenti nella formazione iniziale dei docenti e/o per realizzare **competenze** professionali che in realtà costituiscono requisiti di accesso all'insegnamento (es. inglese nella scuola primaria o della specializzazione su posto di sostegno a tempo determinato); dalla mancanza di informazioni e monitoraggi sui progetti e i fondi per la formazione, all'elenco delle scuole coinvolte in **progetti con "forti elementi di innovazione"** e che per ciò stesso posseggono requisiti di accesso ad altre risorse. Tale ultimo tema ripropone, tra l'altro, il serio problema della classificazione delle istituzioni scolastiche, che avviene sulla base di procedure non chiare e, per quanto è dato sapere (anzi, per quanto non è dato sapere), autoreferenziali.

Indicazioni alle scuole

Con il rinnovo del CCNL, come detto, sono stati ricondotti nell'alveo delle funzioni e delle responsabilità contrattuali gli aspetti della formazione dei docenti che la legge aveva provato a regolamentare unilateralmente. Si conferma, quindi, il protagonismo delle scuole nella rilevazione dei bisogni formativi, nella programmazione e progettazione delle azioni concrete, oltre che nella scelta dei partner e delle alleanze territoriali da mettere in rete per realizzare la formazione professionale ritenuta più adeguata. A tal fine è bene tener presente che:

1. il **Collegio dei docenti** ha la piena facoltà di promuovere iniziative di aggiornamento (articolo 7, comma 2, lettera g), DLgs 297/94) e definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione e i criteri di partecipazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative, come declinate a suo tempo dalla nota del 15 settembre 2016, è nella facoltà piena del Collegio.
 2. Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a **5 giorni di permesso** per la formazione con esonero dal servizio e sostituzione.
 3. A livello di istituzione scolastica, i **criteri per la fruizione dei permessi per la formazione** sono oggetto di "confronto" tra RSU e dirigente scolastico.
 4. L'**adesione alle reti** per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) deve essere deliberata dal Consiglio di istituto, sulla base delle decisioni del Collegio.
 5. Nelle **delibere del Collegio e del Consiglio**, ciascuna in relazione alle specifiche competenze, è opportuno porre la questione degli altri soggetti che, oltre al dirigente scolastico, rappresentano la scuola nella rete.
 6. Anche le attività di **formazione ATA**, previste dal piano predisposto dal DSGA, sono oggetto di relazioni sindacali e quindi anche di confronto tra le diverse categorie di lavoratori, per esempio in occasione delle assemblee sindacali.
- Occorrerà sempre porre in ogni sede la questione della partecipazione ai corsi di formazione "anche" del personale a tempo determinato che voglia liberamente prendere parte alle attività. La legge 107/15 li ha tagliati fuori da questa partita, ma le scuole hanno il diritto di poter disporre di professionalità formate e quindi hanno anche il diritto di articolare come meglio credono le azioni formative.

Inoltre, già in fase di pianificazione delle attività di competenza del Collegio, occorrerà prestare attenzione, con realistica valutazione, alla realizzabilità, su di un piano

generale, dei progetti e delle azioni programmate, mentre in sede di relazioni sindacali andrà posta la questione della tutela dei singoli docenti in ordine alla eccessiva quantità di ore di formazione che, pur legittimamente deliberata dal Collegio nel piano delle attività, potrebbe rivelarsi onerosa e impegnativa in quanto a carichi di lavoro.

Le delibere che pianificano le attività devono precedere la contrattazione ed essere messe a disposizione del tavolo negoziale, perché in questa sede è possibile quantificare gli impegni orari oltre i quali si accede alla retribuzione, in relazione ai fondi a disposizione, alle attività collegiali programmate e, quindi, alle reali necessità di funzionamento della scuola, che ben possono essere diverse di anno in anno.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul Piano Nazionale è possibile consultare le **schede di lettura** elaborate dalla FLC CGIL

www.flcgil.it/@3936227.

www.flcgil.it/@3935753.

www.flcgil.it/@3935519.

2.6 Anno di formazione e prova

L'assunzione a tempo indeterminato nella scuola e la conseguente stipula del contratto individuale di lavoro, comporta per il docente neo-assunto lo svolgimento dell'anno di prova, con la relativa formazione in servizio.

Riferimenti normativi

- [DLgs 297/94](#) art. 11 e artt. 437-440 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- [Legge 107/15](#) commi da 116 a 120 e comma 129 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
- [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009](#)
- [Contratto collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018](#)
- [RDL 1542/37](#) art. 31
- [Decreto Ministeriale 850/15](#) Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107
- [Nota 36167/15](#) Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.
- [Nota 35085/18](#) Periodo di formazione e prova per i docenti neo assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2018/2019.

Il superamento del **periodo di prova** prevede:

- almeno centottanta giorni di servizio, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, eventualmente ridotti in **proporzione** per i docenti con orario inferiore all'orario cattedra o posto (nota di accompagnamento del DM 850/15).
Vanno computati nei **centottanta giorni** tutti quelli impegnati in attività costituenti obblighi di servizio (gli esami e gli scrutini, etc.), compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, ma esclusi i giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (es.: malattia) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (comma2 art. 3 DM 850/15).
Ai fini del calcolo dei **centoventi giorni** di attività didattiche, si considerano anche le attività valutative, progettuali, formative e collegiali (comma 3 art. 3 DM 850/15).

I docenti tenuti al periodo di formazione e di prova (art. 2 DM 850/15), a parte quanto detto in merito ai percorsi FIT (si veda la relativa sezione), sono:

- i docenti, a qualunque titolo individuati, che si trovano al **primo anno di servizio** con contratto a tempo indeterminato;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la **proroga del periodo di formazione e prova** (anche ove non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti). In ogni caso, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse **attività di formazione**, che sono da considerarsi **parte integrante del servizio** in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il **passaggio di ruolo**.

Rinvio del periodo di prova

Se nell'anno scolastico dell'assunzione a tempo indeterminato, il docente, per qualsiasi motivo, non riesce a svolgere il periodo di prova o il periodo di formazione **per maternità, aspettativa, congedo o malattia**, il periodo di prova viene rinviato agli anni successivi senza particolari limiti, a differenza di quanto avviene per il mancato completamento.

Se nell'anno scolastico di assunzione non si supera il periodo di prova a seguito di **valutazione negativa** (legge 107/15, comma 119), la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l'interessato non otterrebbe la conferma nel ruolo ovvero verrebbe restituito al ruolo di provenienza (legge 107/15, art. 59 del D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 e art. 439 del DLgs 297/94).

Periodo di formazione

Durante il periodo di prova è prevista anche una specifica attività di formazione in ingresso attraverso:

- l'**assegnazione di un docente "tutor"** (esperto) che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l'anno di prova e la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'amministrazione;
- le **attività formative della durata complessiva di 50 ore**, prevedono 12 ore per i laboratori formativi e 12 per le attività di *peer to peer* e osservazione in classe; 14 ore vengono effettuate on line; le rimanenti, in numero uguale per ciascuna attività, vanno destinate al bilancio iniziale e finale delle competenze (online), nonché per le attività iniziali e di restituzione;
- la **produzione di elaborati sulle attività svolte**, generati dalla piattaforma di formazione, che saranno anche oggetto del colloquio con il comitato di valutazione.

Valutazione del periodo di prova e formazione

Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti:

- la discussione con il "comitato per la valutazione dei docenti" (legge 107/15 art. 1 comma 129: 3 docenti e presieduto dal dirigente scolastico). Al colloquio partecipa anche il tutor;
- la relazione del "comitato per la valutazione dei docenti", che dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico in merito al superamento dell'anno di prova;
- la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova ("conferma in ruolo").

Le attività legate alla costruzione del **Portfolio** del docente hanno la funzione di sostenere il neo assunto nel percorso di una identità professionale, per cui vi può essere inclusa qualsiasi esperienza, formale o informale, che sia considerata significativa per la professione docente, tra quelle del proprio curriculum professionale.

Fa parte del Portfolio anche il **bilancio iniziale** come quello finale delle competenze. Si tratta un set di 47 descrittori di competenze, organizzati in 9 dimensioni e in 3 aree di competenze (Didattica, Organizzativa, e della Professionalità) che concorrono a definire la professionalità del docente.

Il **bilancio finale** al termine del percorso, come suggerisce anche il nome, consente al docente in formazione di fare utili raffronti tra il momento in cui ha intrapreso il percorso di formazione e il momento in cui lo conclude.

Il **patto formativo**, infine, per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale da raggiungere attraverso le attività formative, definisce i reciproci impegni tra il docente in anno di formazione e prova e la comunità educante della scuola. L'elaborazione del patto formativo è completamente libera, anche se esistono modelli messi a disposizione dagli uffici scolastici territoriali.

Il *peer to peer* prevede un impegno di 12 ore di co-progettazione delle attività didattiche e di osservazione reciproca tra tutor e docente neo assunto.

Per la FLC CGIL il **rischio di favorire una classifica tra le scuole** è reso possibile dall'individuazione autoreferenziale delle scuole che dovrebbero costituire laboratori

formativi. Tali scuole, infatti, vengono scelte unilateralmente dagli Uffici scolastici regionali e segnalate per il loro carattere innovativo, pur in assenza del riconoscimento ufficiale da parte della comunità scientifica. Eppure si tratta delle scuole in cui viene realizzata l'esperienza di *visiting* introdotta nell'a.s. 2017/2018 e che la nota ministeriale 35085/18 rilancia con particolare enfasi, proponendola come "visita guidata". Si tratta di una novità che è stata avviata con l'altra che riguarda il tema dello Sviluppo Sostenibile.

Funzionamento della piattaforma INDIRE per la formazione del docente neo assunto

La piattaforma si articola in sezioni distinte, dedicate ai docenti in anno di prova, ai tutor "accoglienti" e ai referenti territoriali per la formazione. L'accesso ai relativi contenuti è consentito previo accreditamento. L'ambiente online resta a disposizione dell'utente registrato fino a tutto il mese di luglio.

Il sito prevede una sezione di supporto (ad accesso libero) con faq liberamente consultabili.

Indicazioni alle scuole

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l'individuazione del docente tutor dei neo assunti dovrebbe avvenire preferibilmente (salvo che ciò non sia possibile) tra docenti della medesima classe di concorso del docente neo assunto ovvero abilitati per il medesimo insegnamento. È evidente che, soprattutto negli istituti più complessi, se entrambi i docenti prestano servizio nello stesso plesso, gli aspetti collaborativi e organizzativi ne risulteranno agevolati. È sempre preferibile, inoltre, che la funzione venga assegnata sulla base della disponibilità espressa dal docente interessato e favorendo, nei limiti del possibile, la diffusione dell'esperienza, che ha in sé un valore formativo per la qualificata prestazione (in termini di aggiornamento, ricerca, documentazione e studio) che essa comporta. Non c'è dubbio, che le attività di tutoraggio, come l'osservazione tra pari (o osservazione *peer to peer*), rappresentano un esempio concreto di collaborazione e cooperazione, che arricchisce il tutor, il tutorato e l'intera comunità scolastica (e quindi innanzitutto il Collegio dei docenti, anche attraverso le sue articolazioni), impegnata a elaborare il Patto formativo e che sarebbe auspicabile non divenisse l'ennesimo modulo da compilare. **L'accoglienza dei docenti neo assunti** si conferma, così, una formidabile occasione di reale formazione/aggiornamento per i docenti della scuola di servizio, che mette in gioco le migliori professionalità e costruisce solidarietà e cooperazione. Il DM 850/15 ha fissato il limite massimo del rapporto docente/tutor, che è di tre docenti per un tutor, individuato dal dirigente scolastico su parere del Collegio.

2.7 Personale educativo

Situazione attuale

Il CCNL 2016-2018 ribadisce (art. 25 co.2) l'appartenenza di diritto del personale educativo alla Comunità educante, visto il ruolo importante che svolge nel processo educativo di migliaia di alunni.

Se però il contratto segna dei progressi e degli avanzamenti, la logica dei tagli si abbatte impietosamente ed inspiegabilmente su questo personale. E infatti l'organico complessivo degli educatori è aumentato, ma l'organico di diritto si è ridotto di circa 125 unità, i precari sono aumentati nel giro di pochi anni diventando 371. Non possiamo che condannare lo scarso interesse di MIUR e MEF che quest'anno hanno autorizzato soltanto 46 stabilizzazioni, a fronte di oltre 212 posti assegnati a supplenze annuali.

Eppure le iscrizioni degli alunni ai convitti, semiconvitti ed educandati sono in aumento (+3.085 rispetto all'anno 2016/2017, per un totale di 34.695).

Da un lato, si riconosce l'importanza sociale di queste figure professionali chiamate a svolgere un servizio educativo delicato perché rivolto normalmente a quegli alunni il cui diritto allo studio è segnato da svantaggi economici e sociali, dall'altro lato, lo Stato, attraverso politiche di destabilizzazioni e precarizzazione, non se ne fa carico e ne mortifica la funzione.

Indicazioni alle scuole

Si rende necessario, all'interno della Comunità educante, coinvolgere tutto il personale educativo nelle attività degli organi collegiali, di progettazione, valutazione ed organizzazione della vita scolastica degli alunni.

Restano problemi contrattuali che sarà necessario affrontare con il prossimo rinnovo.

- l'orario di lavoro deve contenere un limite chiaro alle ore di assistenza notturna;
- bisogna istituire e formare figure specializzate, come l'educatore per il sostegno, sempre più necessarie.

L'azione del CCNL deve essere sostenuta da alcune modifiche di legge necessarie su:

- reclutamento: maggiore chiarezza nei titoli di accesso (determinanti anche per la mobilità)
- revisione dei parametri di determinazione dell'organico (modificato negativamente dal DPR 81/09 art. 20).

2.8 Personale ATA: novità e punti di attenzione su avvio a.s. 2018/2019

Incontro inizio anno e partecipazione alle commissioni

Il CCNL all'art. 41, comma 3, prevede il coinvolgimento strutturato del personale ATA in uno specifico incontro d'inizio anno col DSGA ai fini della formulazione del Piano delle attività e la sua partecipazione attiva ai lavori delle commissioni per le visite e viaggi d'istruzione, a quelle per l'assistenza agli alunni con disabilità, sulla sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI (Piano educativo individualizzato).

Questa innovazione del nuovo contratto offre un **inedito campo di azione** e riconoscimento al personale ATA nella comunità educante e avvalorando sempre di più la natura pedagogico-didattica dell'organizzazione dei servizi scolastici, confermando così la necessità anche della sua presenza ai processi decisionali per garantire il buon esito dell'offerta formativa.

Pertanto, all'inizio dell'anno scolastico **il DSGA deve convocare una riunione** con tutto il personale ATA, per un confronto costruttivo circa la formulazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Durante la riunione il personale ATA esprime al DSGA anche le proprie esigenze personali di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, ai fini della formulazione dell'orario di lavoro, nel caso in cui sussista la necessità d'individuare le *"fasce temporali di flessibilità oraria in entrata in uscita"* (in base all'art. 22, comma 4, lettera c6), vale a dire se la scuola deve rimanere aperta più a lungo delle sei ore giornaliere contrattuali. La materia sarà poi oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

Nella stessa riunione il DSGA andrà a formulare, assieme al personale ATA, i bisogni e le azioni formative da porre in essere e da specificare all'interno del Piano delle attività (art. 63, comma 2 CCNL/2007).

Sulla base delle proposte emerse da quell'incontro, il dirigente scolastico disporrà la partecipazione dei collaboratori scolastici, degli assistenti amministrativi e dei tecnici alle riunioni delle commissioni di lavoro previste dal PTOF.

Tali nuove opportunità di coinvolgimento integrale anche dei profili ATA colma il vuoto culturale della legge 107/15 che aveva ignorato totalmente la loro esistenza.

Concorso per il profilo di DSGA

L'indizione del concorso per il profilo di DSGA (2.178 posti liberi al 1° settembre 2018) è frutto anche della lunga azione politica della FLC CGIL che ha consentito la sua approvazione nella legge di bilancio 2018 (comma 605). Nella norma è inserita una deroga ai requisiti professionali del titolo di studio specifico per gli assistenti amministrativi facenti funzione, che in questi circa 15 anni di assenza del concorso, hanno fatto funzionare le scuole garantendo stabilità di direzione.

Pur tuttavia, la formulazione indicata nella norma circa le modalità di partecipazione non è per noi esaustiva di tutte le situazioni che si sono sedimentate in questi anni, quindi, abbiamo chiesto all'Amministrazione una procedura riservata per gli amministrativi che hanno ricoperto l'incarico di direttore in tutti questi anni, acquisendo competenze in servizio che non necessitano la verifica di un percorso concorsuale completo. Si tratta di stabilizzare finalmente dei lavoratori che, troppo spesso, hanno sopperito alle carenze dell'Amministrazione, senza alcun riconoscimento economico e giuridico.

Nel corso dell'incontro del 29 agosto 2018 al MIUR sull'avvio anno scolastico la FLC CGIL ha consegnato al Ministro Bussetti un dossier dettagliato con tutte le azioni necessarie per garantire una scuola pubblica di qualità, tra le quali quella del concorso dei DSGA che riteniamo improcrastinabile.

La stabilizzazione dei Co.Co.Co.

A seguito della previsione in legge di bilancio 2018 (commi 619-621), il personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) che ha svolto nelle scuole compiti e funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici è stato sottoposto a stabilizzazione a partire dall'1/09/2018, dopo aver partecipato a una procedura selettiva per titoli e colloqui, a valere sui posti accantonati e congelati in organico di diritto del personale ATA.

La motivazione politica che ha accompagnato la misura in legge di bilancio 2018 è partita dal presupposto che le risorse finanziarie, che oggi vengono spese per remunerare questo personale, che viene da un percorso storico di venti anni (1999-2001), possono essere impiegate per finanziare la loro stabilizzazione.

Di conseguenza, i 789 Co.Co.Co. che hanno superato le procedure selettive sono stati assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2018 con contratto part-time al 50% sui 445 posti accantonati. Questo in ragione del fatto che il DPR 119/09 (art. 4, comma 5) prevede il 50% del congelamento del posto in presenza di un Co.Co.Co.

Ci sono però ancora dei punti critici da superare e che riguardano il part-time applicato, che non è sufficiente a garantire una remunerazione adeguata a quella già percepita da questo personale in qualità di Co.Co.Co.

Per questo abbiamo chiesto all'Amministrazione di intervenire in modo da assicurare il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2018, tenuto conto che si tratta di lavoratori che sono nella scuola da moltissimi anni.

La FLC CGIL sta seguendo la procedura sui territori per verificare che venga assicurato loro un orario di lavoro su tre giorni e non spalmato sull'intera settimana lavorativa.

Prosegue intanto la nostra battaglia politica a favore dell'internalizzazione graduale dei servizi di pulizia nelle scuole nel limite delle quote congelate (11.552).

2.9 Fondi Europei 2014-2020

La situazione attuale

Nel **giugno 2010** il Consiglio europeo ha adottato la **Strategia Europa 2020** al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. I 5 obiettivi che la UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 sono:

1. **Occupazione**: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. **Ricerca & Sviluppo**: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;
3. **Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica**: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica;
4. **Istruzione**: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%; aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;
5. **Lotta alla povertà e all'emarginazione**: diminuzione di almeno 20 milioni delle persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione.

Gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi strategici della nuova programmazione in tema di coesione sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**), il Fondo sociale europeo (**FSE**) e il Fondo di coesione (FC).

Le **risorse** del FESR e del FSE **assegnate all'Italia** sono circa **30 miliardi** a cui va sommato, ai sensi della legge 147/13 comma 240, il **cofinanziamento** statale e quello regionale e delle province autonome. A queste occorre aggiungere le risorse specificatamente previste per altre iniziative tra cui quella per l'occupazione giovani (**YEI**).

Le regioni italiane sono state classificate in **regioni meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), **regioni in transizione** (Abruzzo, Molise, Sardegna), e **regioni più sviluppate** (tutte le altre)

L'utilizzo dei Fondi comunitari per la coesione 2014-2020 e del relativo cofinanziamento nazionale è avvenuto sulla base di un "**Accordo di partenariato**" (AP) e, successivamente, di **Programmi Operativi** (PO) concordati con la Commissione Europea.

L'AP declina gli **11 Obiettivi Tematici** (OT) definiti dall'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in Risultati Attesi (RA) (con l'indicazione del Fondo Europeo utilizzato), Indicatori di Risultato e Azioni.

Gli strumenti concreti per realizzare gli obiettivi tematici sono i **Programmi Operativi Nazionali** (PON), Nazionali/Multiregionali e Regionali (POR).

Tra i **PON** particolarmente rilevante è quello intitolato "*Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*" di cui è **titolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**.

Il PON prevede interventi lungo **4 assi prioritari**:

1. investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
2. potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
3. rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;
4. assistenza tecnica.

Ciascun asse prevede inoltre una serie di priorità di investimento.

La **dotazione finanziaria** del PON Istruzione è di circa **3 miliardi di euro**.

Le **novità** più rilevanti sono:

- il coinvolgimento di **tutte le regioni** nel programma operativo

- l'**utilizzo congiunto** del FSE e del FESR
- la possibilità di **accesso** ai finanziamenti e ai progetti anche da parte delle **scuole dell'infanzia** una forte accentuazione sull'importanza dei dispositivi relativi all'**apprendimento permanente**. In questo contesto hanno un **ruolo di rilievo** i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (**CPIA**).

Il MIUR ha predisposto una specifica piattaforma informatica, denominata **GPU** (Gestione della Programmazione Unitaria), che accompagna nella fase di predisposizione, attuazione e rendicontazione delle attività finanziate, ed un'altra piattaforma denominata SIF 2020 (Sistema Informativo Fondi 2020) per la gestione finanziaria dei progetti autorizzati. Entrambe le piattaforme sono accessibili solamente al personale della scuola, senza alcun bisogno di rivolgersi ad agenzie o esperti esterni. Da segnalare come il PON "Per la scuola" sia la fonte di finanziamento quasi totale per il piano nazionale scuola digitale (PNSD). Il medesimo programma operativo finanzia la realizzazione dei percorsi formativi in materia di protezione dei dati personali alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Occorre ricordare, inoltre, che l'Italia, soprattutto in tema di dispersione scolastica, ha garantito all'Unione Europea interventi coordinati e multilivello sia con le risorse di altri PON (ad esempio PON Occupazione, PON Inclusione, PON Legalità, PON Città Metropolitane), sia con i POR. A tutto questo occorre aggiungere le risorse previste da interventi trasversali o settoriali relativi all'Agenda Digitale, alla strategia delle aree interne, al settore rurale e della pesca.

Ulteriori finanziamenti sono garantiti dal programma "Erasmus plus" che fin dal 2014 finanzia iniziative rientranti nell'Azione Chiave 1 "Mobilità per l'apprendimento" e nell'Azione Chiave 2 "Partenariati strategici".

Infine cospicui finanziamenti sono stati destinati dal Programma nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), per i "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi", in cui è centrale il ruolo dei CPIA.

Le nostre valutazioni

Tutta la programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 testimonia in maniera esemplare la **natura pervasiva** del mondo della conoscenza in tutti i settori di intervento: dall'istruzione all'occupazione; dalla ricerca e innovazione ai sistemi di trasporto intelligente, all'efficienza energetica, all'economia verde; dai servizi di cura all'infanzia alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, passando per l'apprendimento permanente e l'invecchiamento attivo.

I cospicui **fondi europei** hanno **carattere aggiuntivo** rispetto alle politiche ordinarie che sono invece responsabilità dei governi dei singoli paesi.

Riguardo al PON "Per la Scuola" la FLC CGIL ha fortemente criticato l'emanazione di un numero eccessivamente elevato di avvisi riferiti in particolare all'Asse I (Istruzione) che metteva in discussione uno dei pilastri della precedente programmazione 2007-2013 e che aveva dato buoni risultati: l'integrazione degli interventi tra risorse provenienti dal Fondo sociale (FSE) e quelle del Fondo per lo sviluppo regionale (FESR). Tale modalità consentiva di prevedere sia attività formative che interventi infrastrutturali concentrando le risorse su pochi ma ben finanziati avvisi.

Occorre inoltre sottolineare come la parcellizzazione degli interventi sia stata chiaramente determinata dalla precisa volontà politica di utilizzare le risorse del PON come amplificatore di vari interventi previsti dalla legge 107/15.

Il risultato che ne viene fuori è assai eloquente: ritardi molto pesanti nella spesa a fronte di un PON che tradizionalmente ha sempre fornito eccellenti *performance*, continue richieste delle scuole di proroghe nell'avvio dei progetti se non di rinunce.

Anche al fine di recuperare i ritardi accumulati, l'Autorità di Gestione del PON ha emanato la seconda edizione degli avvisi relativi all'alternanza scuola-lavoro, alla formazione per adulti e alle competenze di base.

Si tratta di una situazione grave che potrebbe comportare, per le regole dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), la definitiva perdita di cospicue risorse.

È indispensabile cambiare totalmente direzione e riprendere il percorso che prevede progetti integrati tra FSE e FESR, pochi avvisi, una forte azione di accompagnamento, un monitoraggio continuo sulle ricadute degli interventi sulle attività ordinarie e curriculari soprattutto in tema di riduzione della dispersione scolastica. Per questo chiediamo al MIUR di aprire un tavolo di discussione permanente con le organizzazioni sindacali.

Indicazioni alle scuole

È fondamentale che la scelta di partecipare a uno specifico bando coinvolga tutte le professionalità presenti nella scuola attraverso gli organi collegiali. Questo al fine di evitare che solo pochi possano beneficiare, in termini sia professionali che economici, di queste opportunità.

È necessario che, in tema di selezione di personale da coinvolgere nei progetti, vengano garantiti i *"principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa."* Il procedimento prevede preliminarmente e obbligatoriamente l'individuazione di personale interno alla istituzione scolastica. In caso di esito negativo si può ricorrere a personale esterno.

Occorre garantire l'equilibrio degli impegni richiesti ai singoli lavoratori sia nell'ambito del progetto sia all'interno dei progetti autorizzati per ciascun anno scolastico, in modo da ripartire equamente carichi di lavoro e di responsabilità.

Infine occorre ricordare il CCNL "Istruzione e Ricerca" ha devoluto alla contrattazione d'istituto la definizione dei criteri di attribuzione dei compensi accessori anche delle risorse relative a progetti nazionali e comunitari (CCNL 2016-2018 art. 22 c.3).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020.

2.10 Piano Nazionale Scuola Digitale

La situazione attuale

Alla fine del mese di ottobre 2015 l'allora Ministro Giannini firmò il Decreto Ministeriale 851/15 con il quale fu stato adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) valido fino al 2020, in applicazione della legge 107/15.

PNSD e legge 107/15

Come è noto il comma 56 della [legge 107/15](#) prevede che l'**adozione del Piano** avvenga in sinergia "con la **programmazione europea** e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la **banda ultralarga**."

Il successivo **comma 58** individua gli **obiettivi strategici** del PNSD:

- a) realizzazione di attività volte allo **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**;
- b) **potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali** necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la **trasparenza** e la **condivisione di dati**, nonché lo scambio di informazioni;
- d) **formazione dei docenti**;
- e) **formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi**, degli **assistenti amministrativi** e degli **assistenti tecnici** per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
- f) **potenziamento delle infrastrutture di rete**, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) **valorizzazione delle migliori esperienze** delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
- h) definizione dei criteri e delle finalità per l'**adozione di testi didattici in formato digitale** e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

Il **PNSD** prevede **tre ambiti di lavoro** (Strumenti, Contenuti e Competenze, Formazione e Accompagnamento), **nove aree d'intervento** (Accesso; Spazi e ambienti per l'apprendimento; Identità digitale; Amministrazione digitale; Competenze degli studenti; Digitale, Imprenditorialità e Lavoro; Contenuti digitali; Formazione del personale; Accompagnamento), **trentacinque Azioni**. Per ciascuna azione sono individuati: le **risorse**, gli **strumenti**, i **tempi di prima attuazione**, gli **obiettivi misurabili**.

Le risorse

Le risorse previste fino al 2020 sono **oltre un miliardo di euro**, di cui circa **due terzi** provengono dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e relativo cofinanziamento nazionale, collocati nel **PON "Per la Scuola"**.

Il PON "Per la scuola"

Occorre ricordare che nell'[Accordo di Partenariato](#) per l'utilizzo dei Fondi SIE, tra gli **indirizzi strategici** della programmazione 2014-2020, sono individuati

- la **riduzione dei divari digitali** nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga;
- la **digitalizzazione dei processi amministrativi** e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili;
- il **potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese** in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.

Inoltre, il citato Accordo di Partenariato prevede, tra le **linee di indirizzo strategico** nel campo dell'**istruzione**, la "*diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola*" e "*l'adozione di approcci didattici innovativi, attraverso il sostegno all'accesso a*

nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-2020 potrà fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della formazione [...]”.

Le indicazioni strategiche dell’Accordo di Partenariato sono state recepite nel **PON “Per la scuola”** che, come abbiamo detto, **contribuisce in maniera decisiva** alla realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Le nostre valutazioni

Il PNSD rappresenta in maniera esemplare il modo in cui gli estensori della legge 107/15 hanno interpretato il rapporto tra Ministero dell’Istruzione e istituzioni scolastiche nell’implementazione di processi di riordino. L’elaborazione del Piano è stato frutto di ristretti gruppi di lavoro mentre alle scuole si chiedeva e si chiede un’adesione ai vari bandi che via via sono stati emanati. Insomma un comportamento dirigistico e autoreferenziale che si è rilevato largamente inefficace.

Emblematiche sono, poi, alcune scelte del Piano in tema di organizzazione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione nelle singole istituzioni scolastiche di azioni coerenti con il PNSD: pensiamo alla figura dell’animatore digitale, o al team dell’innovazione, ecc. Nella baldanzosa fase iniziale di applicazione del Piano il MIUR chiedeva semplicemente alle scuole (leggasi ai dirigenti scolastici) di inserire in tempi strettissimi i dati dei lavoratori impegnati in tali attività in una apposita piattaforma. **Il messaggio era chiaro**: perché **perdere tempo** nel convocare collegi o dipartimenti, perché tentare di rendere le scelte quanto più condivise possibili, se tutto si può fare attraverso la compilazione di un format o seguendo una semplice procedura informatica?

Insomma un **messaggio pessimo** che sviluppa in maniera parossistica l’idea di una scuola che **perde i connotati di luogo democratico** e che è fatta solo di procedure e adempimenti formali, in altre parole **burocratica all’ennesima potenza**. Peraltro si tratta anche di un **modo di procedere** sostanzialmente **inefficace**. Solo l’intervento sindacale, e in particolare della FLC CGIL, ha consentito di aggiustare parzialmente il tiro, almeno da un punto di vista delle indicazioni ministeriali in tema di coinvolgimento degli organi collegiali. Tuttavia molti danni erano già stati fatti.

Inoltre, l’esiguità delle risorse nazionali ha spinto il MIUR ad utilizzare procedure che hanno privilegiato la costruzione di **“prototipi” di eccellenza** che dovrebbero rappresentare modelli da replicare in altri contesti. Evidentemente gli estensori dei documenti ministeriali immaginano che le pratiche educative possano essere replicate in altre scuole previa “modellizzazione”, proprio come si farebbe con un processo industriale. In realtà il numero limitatissimo di proposte progettuali finanziabili ha comportato, da un lato, l’attivazione di pesanti processi competitivi tra scuole e, dall’altro, una incidenza sul sistema educativo assai limitata.

Infine il Piano è un documento particolarmente rilevante del rapporto (di subordinazione) tra scuola e mercato o impresa così come declinato dalle norme della legge 107/15 e del Jobs Act. In questo senso anche solo la lettura dei titoli di alcune azioni non lascia adito ad alcun dubbio: Azione #7 - Laboratori territoriali per l’occupabilità, Azione #19 - Un curriculum per l’imprenditorialità (digitale), Azione #20 - Girls in Tech & Science, Azione #21 - Piano Carriere Digitali, ecc.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/tag/piano-nazionale-scuola-digitale.

2.11 Obbligo vaccinale nelle scuole

Il **decreto legge 73/17**, convertito con modifiche nella legge 119/2017, **ha innalzato a 10 le vaccinazioni obbligatorie** per tutti i minori fino a 16 anni (anti-polio, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-haemophilus influenza tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella), prevedendo il **divieto di ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia per tutti i bambini non vaccinati** e affidando alle istituzioni scolastiche il compito di verificare l'avvenuta vaccinazione di tutti i minori iscritti.

Per l'a.s. 2017/2018, in sede di prima applicazione e in attesa che gli uffici vaccinazione delle ASL si organizzassero per rispondere alla maggiore richiesta di vaccinazioni e di certificazioni, la legge prevedeva che l'avvenuta vaccinazione o la prenotazione della somministrazione potessero essere autocertificate dai genitori, obbligati a presentare la certificazione originale entro il successivo mese di marzo 2018.

Per l'a.s. 2018/2019 la stessa legge prevedeva invece che le eventuali autocertificazioni presentate al momento dell'iscrizione dovessero essere sostituite dal certificato entro il 10 luglio 2018.

A ridosso della scadenza del 10 luglio 2018, **una circolare del 6 luglio 2018 ha prorogato anche all'a.s. 2018/2019 la validità delle autocertificazioni**, eliminando l'obbligo di presentare il certificato, vista l'impossibilità da parte delle ASL di molte regioni di garantire la produzione del certificato.

In assenza dell'autocertificazione di avvenuta vaccinazione o di formale richiesta di vaccinazione, **si conferma anche per l'a.s. 2018/2019 l'impossibilità di ammissione alla scuola dell'infanzia fino all'avvenuta vaccinazione (o prenotazione).**

A conferma di quanto indicato nella circolare, un emendamento al decreto *Milleproroghe* in discussione in Parlamento mentre andiamo in stampa con il nostro fascicolo di inizio anno, se approvato, modificherà l'art. 5 del decreto legge 73/17 prorogando anche all'a.s. 2018/2019 le disposizioni transitorie precedentemente limitate all'a.s. 2017/2018 e fornendo così un supporto legislativo alla circolare, ritenuta da alcuni difficilmente applicabile perché in contrasto con quanto indicato dalla legge.

È stato invece definitivamente ritirato un altro emendamento con il quale la decorrenza del divieto di ammissione alla scuola dell'infanzia dei non vaccinati veniva spostata all'a.s. 2019/2020.

Le nostre valutazioni

Ferma restando la necessità di garantire a tutta la popolazione la necessaria copertura vaccinale prevista dalla legge, riteniamo che sia stato un **errore addossare alla scuola e ai dirigenti scolastici l'onere di controllare l'avvenuto adempimento degli obblighi vaccinali** e la **responsabilità di escludere dalla frequenza della scuola dell'infanzia i bambini non in regola con le vaccinazioni**, determinando una **grave lesione del diritto allo studio tutelato costituzionalmente** e causando forti tensioni nei rapporti scuola-famiglia e un insopportabile appesantimento del lavoro delle segreterie scolastiche.

Riteniamo perciò **opportuna una revisione della legge sull'obbligo vaccinale** che sappia **tenere insieme due diritti costituzionalmente garantiti** e per il singolo e per la collettività: la salute e l'istruzione.

2.12 Il lavoro nella scuola: alcuni punti di attenzione

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'art. 24, comma 3, del CCNL 2016-2018 prevede che *la progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della Comunità educante, sia definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti*. Prevede inoltre che nella predisposizione del PTOF venga assicurata la *priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale* e alle attività che ne assicurano l'incremento, nonché *l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica*.

Il successivo art. 26 prevede che tutti i docenti in servizio (organico dell'autonomia) concorrano alla realizzazione del PTOF con attività – individuali e collegiali – di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico e organizzativo.

Infine l'art. 28 prevede che l'orario settimanale dei docenti possa essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa del PTOF e che solo le eventuali ore non programmate nel PTOF possano essere destinate alle supplenze fino a 10 giorni.

La progettazione del PTOF, di competenza del collegio dei docenti, si intreccia perciò strettamente con **l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente** e con **l'assegnazione dei docenti alle sedi di servizio comprese nel comune**, due materie oggetto di **confronto sindacale**, ai sensi dell'art. 22 co.8 lett. b1 e b2 del CCNL 2016-2018.

L'attività dei docenti, così come declinata all'art. 28 CCNL 2016-2018, è predisposta dal dirigente scolastico ma i criteri che ne dettano l'articolazione oraria sono **oggetto di confronto** con le RSU a livello di istituzione scolastica ed educativa.

L'art. 28 del CCNL 2006-2009 continua a trovare applicazione nel contratto vigente secondo quanto espressamente disposto al comma 1 del sopracitato art. 28 CCNL 2016-2018.

LA FORMAZIONE

Il CCNL 2016/2018, all'art. 22, comma 4, lettera a3) prevede che la formazione sia materia di contrattazione integrativa, a livello nazionale, tra i sindacati firmatari del contratto e il MIUR. Si contrattano i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale ATA.

L'art. 22, comma 4, lettera c7) dispone anche che la contrattazione della formazione debba essere effettuata a livello d'istituzione scolastica tra le RSU e il dirigente scolastico sui **criteri generali di ripartizione delle risorse nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale**.

Contrattazione integrativa di scuola

Le RSU, assieme al dirigente scolastico, dovranno definire in contrattazione integrativa di scuola i criteri di ripartizione delle risorse, vale a dire la percentuale di distribuzione tra i docenti e ATA, ma anche la ripartizione tra i vari profili ATA presenti nella scuola. Quindi, la prima cosa da fare è conoscere l'assegnazione delle risorse a disposizione per decidere i criteri con cui suddividerle e utilizzarle per gli obiettivi formativi individuati, nel rispetto di quelli definiti a livello nazionale.

DOCENTI

Sul tema della formazione il CCNL 2016-2018 ha esteso notevolmente il campo delle relazioni sindacali che in precedenza era limitato alla sola informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi. Si è ridato ordine anche agli intrecci normativi che negli anni hanno distratto la funzione degli organismi collegiali e resa difficoltosa l'esigibilità del diritto soggettivo.

La formazione si realizza secondo legge (obiettivi e finalità definite nel piano nazionale) e secondo contratto (sui criteri di riparto delle risorse), confermando le competenze centrali del Collegio docenti, mentre l'adesione alle reti di ambito (o di scopo) è deliberata dal Consiglio di istituto.

Nei fatti, quanto disposto dalla stessa legge 107/15 al comma 124 (*la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale*) trova oggi collocazione nel nuovo contratto.

È, quindi, la contrattazione che decide i criteri di utilizzo delle risorse destinate a questo scopo, ripristinando il ruolo del sindacato su questo tema.

Riferimenti normativi

| | |
|---|--|
| Legge 107/15 - art. 1 c.124 | <i>Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF...</i> |
| DM 797/2016 (adotta) Piano nazionale di formazione del personale docente Triennio 2016/2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/15).</i> 2. <i>A livello di singola scuola Le scuole incardinano le attività formative all'interno del Piano Triennale per l'Offerta Formativa, predisponendo, a loro volta in base alle necessità, un piano per la formazione del personale scolastico per il triennio.</i> 3. <i>L'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.</i> |
| DLgs 297/94 art. 7 – Collegio dei docenti | <i>comma 2 g) Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto.</i> |
| CCNL 2006-2009 art. 29 – Attività funzionali all'insegnamento | <i>L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.</i> |
| CCNL 2006-2009 Capo VI – La formazione artt. da 63 a 71 | 1. <i>Art. 64 c.5 Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi... [Il</i> |

| | |
|---|--|
| | <p>co.3 dello stesso articolo chiarisce che sono ore di servizio quelle impiegate del personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello ventrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche. Inoltre per questi corsi è previsto un rimborso spese quando svolti fuori sede.]</p> <p>2. <i>Art. 66 c.1 In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti (...) considerando anche esigenze e opzioni individuali.</i></p> <p>L'art. 64 co.3 chiarisce che la formazione proposta dall'Amministrazione (MIUR, USR, AT, Istituzioni Scolastiche) ed adottata dal piano di formazione del collegio docenti è considerata attività in servizio e pertanto NON interessa i giorni definiti dall'art. 64 co.5</p> |
| <p>CCNL 2006-2009 art. 88 – Indennità e compensi a carico del fondo di istituto</p> | <p><i>Con il fondo sono altresì retribuite: comma 2d) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica...</i></p> |

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL CONTRATTO 2016-2018

Un'altra importante acquisizione realizzata dal Contratto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.

Ogni incertezza sulla negoziabilità delle risorse destinate al personale è ormai fugata dal testo contrattuale che così recita: *"Sono oggetto di contrattazione integrativa... a livello di istituzione scolastica... i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del DLgs 165/01, al personale docente, educativo e ata, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro... eventualmente destinate alla remunerazione del personale"*.

Lo stesso Contratto dispone altresì che, al fine di individuare il personale destinatario di compensi accessori – e quelli derivanti dall'alternanza scuola-lavoro sono *inclusi* (vedi art. 45 sopra citato) fra questi – si attiva l'**istituto del confronto** (art. 22 comma 8, lettera b1).

Il CCNL, infine, prevede che siano **oggetto di informazione preventiva**, a livello di istituzione scolastica ed educativa, **i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei** (art. 22, comma 9 b2) **e di informazione successiva gli esiti del confronto e della contrattazione** (art. 5, comma 5 richiamato ancora dall'art. 22 comma 9). E l'alternanza scuola-lavoro è un progetto nazionale.

Da ciò derivano le conseguenti azioni che le parti contrattuali (RSU e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, da una parte, e dirigente scolastico, dall'altra) possono/devono mettere in campo:

- a - effettuare l'informazione preventiva, una volta che sia pervenuta la comunicazione dell'ammontare delle risorse destinate all'alternanza scuola-lavoro (negli ultimi anni questa comunicazione è stata inserita nella nota che assegnava alle scuole i fondi di dotazione ordinaria per l'elaborazione del Programma Annuale);
- b - attivare il confronto al fine di discutere i criteri di individuazione del personale che elaborerà e parteciperà al progetto;
- c - contrattare l'ammontare delle remunerazioni destinato alle singole attività e alle figure previste dal progetto.

È opportuno che tutta la procedura sopra esposta venga definita in apposite clausole contrattuali che facciano da guida sia alla parte datoriale sia alla parte sindacale.

È consigliabile altresì attivare, naturalmente, tali azioni contestualmente a quelle relative alle varie attività che accedono ai compensi accessori, anche al fine di economizzare i tempi di lavoro dedicati alle relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione).

IL BONUS

Mappa dei poteri

- Il Comitato di valutazione, modificato dalla legge 107/15, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107/15). Il Comitato di valutazione si deve limitare a declinare i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun criterio inerente l'aspetto economico;
- il tavolo della contrattazione definisce i criteri di attribuzione dei compensi, in base alle attività (in analogia al resto del FIS);
- il dirigente scolastico assegna il compenso in base ai criteri determinati dalla contrattazione.

Preliminari

Occorre indirizzare la discussione nel **Comitato di valutazione** sulla base delle novità intervenute con il contratto: ogni elaborazione che in qualche modo riconduca le attività a valori monetari va considerata nulla in quanto non di sua competenza.

Bisogna contrastare la possibilità che il Comitato di valutazione definisca una griglia complessa che determini una "graduatoria/classifica" che intreccia tutti i criteri (a, b, c), per cui alla fine ogni docente è associato ad un valore che deriva dalla somma di tutti i punteggi dei vari items.

Contrattazione

Il **tavolo della contrattazione** riceve i criteri individuati dal Comitato di valutazione per un esame approfondito. Conseguentemente individua i criteri per determinare i compensi da attribuire con le risorse della valorizzazione docente anche in relazione al complesso delle attività previste nell'ambito della programmazione del PTOF.

In questo quadro ogni idea che la contrattazione possa individuare *il minimo e il massimo* dei compensi della valorizzazione, come da comunicato elettorale del MIUR, non è neppure da prendere in considerazione.

Tale ipotesi è in contraddizione con i criteri dell'assegnazione del salario accessorio. Infatti il nuovo CCNL assegna al negoziato il potere di determinare i criteri sia per le somme del bonus, sia per le somme del FIS, considerandole alla stessa stregua. Se si esaminano bene i criteri del comma 129 si vede chiaramente la sovrapposibilità delle attività fra quelle della legge 107/15 e quelle del contratto: si pensi al contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e al successo scolastico degli studenti, alle attività di coordinamento e di formazione. Ora, il contratto, proprio perché deve operare sulle cifre allo stesso modo, non può trattare le une e le altre con criteri diversi: i criteri devono essere i medesimi. Che debbano essere quelli della legge 107/15 assimilati a quelli del FIS e non viceversa è provato dal fatto che di entrambi se ne deve ora occupare il contratto. L'attribuzione dei compensi in capo alla trattativa li rende omologhi.

Riferimenti contrattuali: CCNL 2016-2018 art. 22.

Riferimenti normativi: legge 107/15 art. 1 co 126-130; legge 205/17 art. 1 co 592.

Per i criteri (legge 107/15 art. 1 co 129):

*a) della **qualità dell'insegnamento** e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*

*b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al **potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica**, nonché della collaborazione alla **ricerca didattica**, alla documentazione e alla diffusione di buone **pratiche didattiche**;*

*c) delle responsabilità assunte nel **coordinamento organizzativo** e didattico e nella formazione del personale.*

2.13 Regionalismo differenziato con ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Una riforma che non deve passare

L'argomento

Tre Regioni del Nord (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto), anche ricorrendo a consultazioni referendarie del proprio elettorato (Lombardia e Veneto), hanno avviato una procedura, legittima, in quanto prevista dalla nostra Costituzione, per ottenere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di quanto previsto dall'art. 116 terzo comma della Costituzione della Repubblica.

Con il Governo Gentiloni esse sono pervenute a una Intesa che dà il via alla procedura per accedere a una maggiore autonomia su cinque materie (fra cui l'istruzione).

Dopo la formazione del Governo Conte queste suddette regioni (soprattutto il Veneto) hanno rimesso in discussione la precedente intesa avanzando la richiesta di ulteriori forme di autonomia su tutte le materie possibili previste dalla Costituzione (23 materie). Ciò è politicamente reso più facile dal fatto che a guidare il Ministero degli Affari regionali vi è la ministra Erika Stefani appartenente alla Lega.

In seguito a questa iniziativa altre regioni (Liguria, Piemonte, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria), in vario modo, hanno manifestato analogo interesse per una maggiore autonomia regionale.

Il contenuto

L'obiettivo politico della Lega è quello di costruire un nuovo ordinamento dello Stato in cui le funzioni centrali diventano residuali, sicché gli stessi diritti civili e sociali, benché per Costituzione debbano essere assicurati a ogni cittadino su tutto il territorio nazionale, rischiano di diventare casuali, dovendo dipendere dalle capacità di ogni singola regione di garantirli. Infatti, conseguente a tale devoluzione di funzioni, gran parte del gettito erariale dovrebbe essere mantenuto dalle regioni anche in funzione del contributo alla produzione del PIL generato dalla singola regione.

In materia di istruzione le intese delle tre regioni – destinate, come dicevamo, ad allargarsi – prevedono che a esse sia attribuito la definizione dell'organico, l'integrazione dell'organico nazionale con personale precario a carico delle regioni, il controllo di tutto il sistema dell'Istruzione Professionale e dell'Istruzione e Formazione Professionale, del sistema degli ITS, il controllo di tutte le risorse (oggi anche nazionali) in materia di edilizia scolastica.

Dal punto di vista della procedura, dopo il voto del 4 marzo 2018, la Regione Veneto, trovando immediata sponda nel Ministro, ha chiesto che le Intese – riviste – vengano approvate per legge delega.

Le nostre valutazioni

La FLC CGIL ritiene che debbano essere respinte completamente queste richieste regionali e debbano essere riviste totalmente le intese finora sottoscritte, così come deve essere respinta qualsiasi ipotesi che preveda che su una materia del genere si possa procedere per legge delega.

In primo luogo perché la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire in presenza di speciali condizioni che la giustificano. Nei testi non intravediamo tali condizioni.

In secondo luogo perché, se dovesse avvenire tutto ciò in ben 13 regioni, lo stato unitario non funzionerebbe più.

In terzo luogo perché il trattenimento delle risorse alle singole regioni in base al prodotto interno lordo generato dai territori farebbe venire l'impianto solidaristico proprio della nostra Costituzione.

In quarto luogo perché si prefigura una prospettiva secondo cui i diritti civili e sociali (fra questi ultimi l'istruzione) non sarebbero garantiti su tutto il territorio nazionale in maniera uguale.

In quinto luogo perché verrebbe meno la funzione equilibratrice ed egualitaria del contratto nazionale di lavoro (le richieste del Veneto vanno nella direzione di stipulare contratti regionali).

In sesto luogo perché, in materia di istruzione, l'assetto istituzionale prefigurato azzera l'autonomia negli istituti professionali e negli ITS (benché nelle Intese si proclami l'assoluto formale rispetto delle autonomie scolastiche), crea lavoro precario, indebolisce il CCNL. Ma la ragione fondamentale sta nel fatto che riteniamo incostituzionale procedere a qualsivoglia devoluzione di funzioni laddove manchi la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). E, in materia di istruzione, i LEP sono assenti.

Del resto, la stessa nuova formulazione del Titolo V del 2001 ha introdotto la figura dei LEP proprio per evitare che la possibile devoluzione di funzioni agli enti locali potesse intaccare il diritto al trattamento uguale del cittadino in materia di diritti civili e sociali, indipendentemente dalla sua residenza o domicilio del Paese.

La Confederazione CGIL ha assunto i seguenti impegni: mantenere un indirizzo unitario nazionale coordinando i vari territori interessati, chiedere o rafforzare il confronto con le regioni coinvolte, considerare la definizione dei LEP come preconditione per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, lavorare per costruire un rapporto unitario con CISL e UIL, chiedere un incontro al Ministro Erika Stefani e a tutti i gruppi parlamentari perché vengano definiti i LEP e si varino leggi di principio per le materie di legislazione concorrente, adoperarsi affinché si istituiscano le sedi istituzionali di confronto, previste dalle norme ma mai costituite (la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali all'interno delle competenti commissioni parlamentari, il ruolo delle Conferenze).

Capitolo 3. Strumenti di lavoro

3.1 Mappa dei poteri

3.2 Norme attuative delle deleghe della legge 107/15: lo stato dell'arte

| Fonte del provvedimento | Art. | Comma | Oggetto | Provvedimento adottato |
|--|------|----------------------------|--|---------------------------------|
| DLgs 59/17 - "Formazione e accesso nei ruoli di docente" | 5 | 4 | Modalità per acquisire i 24 CFU richiesti per la partecipazione ai futuri concorsi docenti nella scuola ai sensi del Decreto legislativo 59/19 | DM 10.08.2017 |
| DLgs 59/17 - "Formazione e accesso nei ruoli di docente" | 12 | 1 | Determinazione dei contingenti dei tutor scolastici e dei coordinatori competenti allo svolgimento delle attività di tirocinio del percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) e disciplina dei criteri della loro selezione e della durata dell'incarico | DM 23.08.2017 |
| DLgs 59/17 - "Formazione e accesso nei ruoli di docente" | 13 | | Procedure e criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente | DM 14.12.2017 |
| DLgs 59/17 - "Formazione e accesso nei ruoli di docente" | 14 | 2 | Costituzione, composizione e funzionamento della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente | DM 23.04.2018 |
| DLgs 59/17 - "Formazione e accesso nei ruoli di docente" | 17 | 2, lettera b), 3, 4, 5 e 6 | Espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione | DM 15.12.1997 |
| DLgs 60/17 - "Promozione della cultura umanistica" | 5 | 1 | Adozione del "Piano delle arti" | DPCM 30.12.2017 |

| Fonte del provvedimento | Art. | Comma | Oggetto | Provvedimento adottato |
|--|------|-------|---|-------------------------------|
| DLgs 60/17 - "Promozione della cultura umanistica" | 15 | 4 | Definizione dei requisiti di accesso degli studenti ai corsi propedeutici, organizzati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici nell'ambito della formazione musicale e coreutica ricorrente e permanente | DM 11.05.2018 |
| DLgs 61/17 "Istruzione professionale e formazione" | 3 | 3 | Regolamento per la determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e dei relativi risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze | DM 24.05.2018 |
| DLgs 61/17 "Istruzione professionale e formazione" | 7 | 1 | Definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale | DM 17.05.2018 |
| DLgs 62/17 - "Esami di Stato" | 8 | 6 | Definizione delle modalità di articolazione e di svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione | DM 3.10.2017 |
| DLgs 62/2017 - "Esami di Stato" | 9 | 3 | Definizione dei modelli, su scala nazionale, che verranno utilizzati dagli istituti scolastici per i certificati che attestano le competenze progressivamente acquisite, dagli studenti, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi | DM 3.10.2017 |
| DLgs 63/17 - "Effettività del diritto allo studio" | 10 | 5 | Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici per garantire il diritto allo studio | DM 13.12.2017 |
| DLgs 63/17 - "Diritto allo studio" | 11 | 2 | Costituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio e disciplina della sua organizzazione | DM 27.01.2018 |

| Fonte del provvedimento | Art. | Comma | Oggetto | Provvedimento adottato |
|--|------|-------|---|---|
| DLgs 65/17 - "Sistema integrato istruzione fino a 6 anni" | 8 | 3 | Adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione | Delibera CDM 11.12.2017 |
| DLgs 65/17 - "Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini fino a 6 anni" | 14 | 4 | Definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni sperimentali per i bambini al di sotto dei tre anni di età da coloro in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, per l'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie | DM 23.4.2018 |
| DLgs 65/17 - "Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini fino a 6 anni" | 3 | 6 | Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia | DM 23.8.2017 |
| DLgs 65/17 - "Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini fino a 6 anni" | 10 | 1 | Istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione | DM 26.1.2018 |
| DLgs 65/17 - "Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini fino a 6 anni" | 14 | | Titoli di accesso educatore servizi infanzia | DM 9.5.2018 |
| DLgs 66/17 - "Inclusione scolastica studenti disabili" | 15 | 4 | Determinazione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, delle modalità di espressione dei pareri facoltativi e della durata dello stesso | DM 31.8.2017 |